

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

12° Anno n. L 197

8 agosto 1969

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1462/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, per la conclusione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per la sua applicazione	1
Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e documenti allegati	3
Informazione sulla data di entrata in vigore dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco	88
Regolamento (CEE) n. 1463/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle misure di salvaguardia previste dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco	89
Regolamento (CEE) n. 1464/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco	91
Regolamento (CEE) n. 1465/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle disposizioni particolari applicabili all'importazione nella Comunità delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 e originarie del Marocco	92
Regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dal Marocco di olio d'olivo	93
Regolamento (CEE) n. 1467/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari del Marocco	95

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1462/69 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1969

per la conclusione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per la sua applicazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il 31 marzo 1969 sono stati firmati a Rabat un Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, nonché un atto finale ;

considerando che è necessario fissare le modalità secondo le quali sarà definita la posizione che la Comunità adotterà nel consiglio di associazione istituito dall'Accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati l'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, gli allegati e il protocollo, nonché le dichiarazioni allegare all'atto finale.

I testi dell'Accordo e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Le disposizioni dell'Accordo entrano in vigore, in conformità del suo articolo 18, il primo giorno del mese che segue la data alla quale le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Articolo 2

Per quanto riguarda la Comunità, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee procede, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 dell'Accordo, alla notifica che le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo sono state espletate.

Articolo 3

La posizione che la Comunità dovrà prendere nel consiglio di associazione viene stabilita dal Consiglio delle Comunità europee che delibera, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni del trattato.

Articolo 4

Per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo che prevedono una consultazione a richiesta della Comunità, si applica la seguente procedura :

- a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione provoca d'ufficio una deliberazione del Consiglio delle Comunità europee intesa a determinare la posizione comune della Comunità ;
- b) la posizione della Comunità è quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, salvo che il Consiglio delle Comunità europee decida altrimenti a maggioranza qualificata ;

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 21. 6. 1969, pag. 7.

- c) la domanda di consultazione viene trasmessa al Consiglio di associazione dal Presidente del Consiglio delle Comunità europee, che agisce a nome della Comunità economica europea.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

ACCORDO

**che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco
e documenti allegati**

SOMMARIO

	Pagina
TESTO DELL'ACCORDO	5
Allegato 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'Accordo	10
Allegato 2 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'Accordo	12
Allegato 3 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo	13
Elenco 1 — Dazi ridotti applicabili all'importazione nel Marocco, previsti all'articolo 1	15
Elenco 2 — Prodotti che fruiscono dell'esenzione da dazio doganale all'importazione in Marocco prevista all'articolo 2	22
Elenco 3 — Prodotti liberalizzati (non sottoposti ad autorizzazione d'importazione), previsti all'articolo 3	23
Elenco 4 — Contingenti annui all'importazione nel Marocco per i prodotti originari della Comunità di cui all'articolo 5	32
Elenco 5 — Contingenti annui all'importazione nel Marocco previsti all'articolo 6, aperti per i prodotti originari della Comunità e espressi sotto forma di aliquota delle importazioni del Marocco	34
Elenco 6 — Contingenti annui all'importazione nel Marocco previsti all'articolo 7, aperti per i prodotti originari della Comunità e espressi sotto forma di aliquota delle importazioni del Marocco	35
Protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa	37
Elenco A — Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che le subiscono, o lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni	43
Elenco B — Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che ne sono oggetto	65
Elenco C — Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo	69
Certificato A.MA.1	71
Formulario A.MA.2	75
TESTO DELL'ATTO FINALE	79
Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato 1 dell'Accordo	81
Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'interpretazione dell'articolo 9 dell'allegato 1 dell'Accordo	81
Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunità degli oli d'oliva presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 chilogrammi o meno	82
Dichiarazione della delegazione della Comunità relativa all'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo	82
Dichiarazione della delegazione della Comunità concernente le relazioni del Marocco con i paesi in fase di sviluppo	83

	Pagine
Dichiarazione del rappresentante del governo del Regno del Marocco relativa agli articoli 1 e 2 dell'allegato 3 dell'Accordo	83
Scambio di lettere concernente il protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato all'Accordo (spedizioni postali, nonché certificato A.MA.1 e formulario A.MA.2)	83
 SCAMBI DI LETTERE	
Scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri	85
Scambio di lettere relativo agli accordi commerciali bilaterali	86
 DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI	
Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, ai fini dell'associazione alla Comunità dei paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco	88

ACCORDO

**che crea un'associazione tra la Comunità economica europea
e il Regno del Marocco**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

SUA MAESTÀ IL RE DEL MAROCCO,

desiderosi di manifestare la volontà reciproca di mantenere e rafforzare le loro relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

risoluti ad eliminare gli ostacoli per la parte essenziale degli scambi tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco,

solleciti di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche internazionali,

riferendosi alla dichiarazione d'intenzioni degli Stati membri della Comunità economica europea ai fini dell'associazione alla Comunità economica europea dei paesi indipendenti della zona del franco,

desiderosi che a tale dichiarazione venga data una prima applicazione,

hanno deciso di concludere un Accordo che crei un'associazione tra la Comunità economica europea e il Marocco in conformità dell'articolo 238 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

S. E. Gaston Thorn,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,
Ministro degli affari esteri del Granducato del Lussemburgo

S. E. Jean Rey,
Presidente della Commissione delle Comunità europee

SUA MAESTÀ IL RE DEL MAROCCO :

Dott. Ahmed Laraki
Ministro degli affari esteri

I QUALI,

dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo 1

Con il presente Accordo è istituita un'associazione tra la Comunità economica europea e il Marocco.

TITOLO I

GLI SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 2

1. I prodotti originari del Marocco beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle disposizioni di cui agli allegati 1 e 2.

2. I prodotti originari della Comunità, beneficiano, all'importazione nel Marocco, delle disposizioni di cui all'allegato 3.

3. Le parti contraenti adottano ogni misura generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'Accordo.

Esse si astengono da ogni misura che possa compromettere la realizzazione delle finalità dell'Accordo.

Articolo 3

È vietata ogni disposizione o pratica di natura fiscale interna che possa determinare direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.

Articolo 4

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni speciali relative al commercio frontaliero, il regime che il Marocco applica ai prodotti originari della Comunità non può in alcun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito.

2. Ove fossero riscossi dazi all'esportazione sui prodotti di una parte contraente a destinazione di un'altra parte contraente, tali dazi non potrebbero essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non fanno ostacolo al mantenimento o alla creazione da parte del Marocco di unioni doganali o di zone di libero scambio, sempreché queste non abbiano per effetto di modificare il regime degli scambi contemplato dal presente Accordo, e specialmente le disposizioni concernenti le norme di origine.

In particolare, queste disposizioni non fanno ostacolo al mantenimento o alla conclusione di accordi che abbiano per scopo la progressiva integrazione economica del Magreb.

Articolo 5

Le disposizioni del protocollo precisano le norme applicabili in materia di origine ai prodotti contemplati dal presente Accordo.

Articolo 6

Sono autorizzati i pagamenti connessi con gli scambi di merci nonché il trasferimento degli stessi nello Stato membro in cui risiede il creditore o in Marocco, sempreché detti scambi siano oggetto delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 7

1. Qualora si rivelassero necessarie misure di protezione per le esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo, il Marocco può procedere al ritiro di concessioni consentite per i prodotti in causa, diversi da quelli enumerati all'elenco 6 dell'allegato 3, a condizione di sostituirle con concessioni che mantengano l'equilibrio dell'Accordo.

2. Tali misure di ritiro e di sostituzione sono adottate previa consultazione in sede di Consiglio di associazione.

Articolo 8

1. Nel caso di gravi perturbazioni che sorgessero in un settore dell'attività economica del Marocco o che ne compromettessero la stabilità finanziaria esterna, o qualora dovessero manifestarsi difficoltà tali da produrre un'alterazione della situazione economica di una regione del Marocco, quest'ultimo potrà adottare le misure di salvaguardia necessarie.

Dette misure, nonché le loro modalità di applicazione, sono notificate immediatamente al Consiglio di associazione.

2. Nel caso di gravi perturbazioni che sorgessero in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri, o che compromettessero la loro stabilità finanziaria esterna, o qualora dovessero manifestarsi difficoltà tali da produrre una alterazione della situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima potrà adottare, od autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati ad adottare, le misure di salvaguardia necessarie.

Dette misure, nonché le loro modalità di applicazione, sono notificate immediatamente al Consiglio di associazione.

3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dovranno essere scelte, in via prioritaria, le misure comportanti il minor disturbo del funzionamento dell'Accordo stesso. Tali misure non potranno superare la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà manifestatesi.

4. Circa le misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 10

1. È istituito un Consiglio di associazione che ha l'incarico di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine esso formula raccomandazioni; esso prende decisioni nei casi contemplati al presente titolo.

2. Le parti contraenti convengono di informarsi reciprocamente e, su richiesta di una di esse, di consultarsi in sede di Consiglio di associazione ai fini della corretta applicazione del presente Accordo.

3. Il Consiglio di associazione adotta con decisione il proprio regolamento interno.

Articolo 11

1. Il Consiglio di associazione si compone, da un lato, dei membri del Consiglio e di membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, di membri del governo del Marocco.

I membri del Consiglio di associazione potranno farsi rappresentare secondo le modalità stabilite nel regolamento interno del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio di associazione delibera di comune accordo tra la Comunità economica europea da un lato e il Marocco dall'altro.

Articolo 12

1. La presidenza del Consiglio di associazione è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo del Marocco.

2. Il Consiglio di associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente.

Il Consiglio di associazione si riunisce inoltre ogniqualvolta ciò risulti necessario, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.

Articolo 13

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire i comitati idonei ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Il Consiglio di associazione determina nel suo regolamento interno la composizione, la missione ed il funzionamento di detti comitati.

Articolo 14

1. Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. Dalla fine del terzo anno al più tardi, potranno essere avviati negoziati per la conclusione di un nuovo accordo su basi ampliate.

Articolo 15

Il presente Accordo può essere denunciato da ognuna delle parti contraenti con un preavviso di sei mesi.

Articolo 16

1. Il presente Accordo si applica ai territori europei in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed al Regno del Marocco.

2. Esso è del pari applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori del presente Accordo che corrispondono a quelli di cui al paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 227 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Le condizioni d'applicazione a questi dipartimenti delle disposizioni del presente Accordo relative agli altri settori, saranno successivamente definite mediante accordo delle parti contraenti.

Articolo 17

Gli allegati 1, 2 e 3 nonché il protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa allegato all'Accordo, ne costituiscono parte integrante.

Articolo 18

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Articolo 19

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e araba, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.!

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.!

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتا لذلك ، وقع المفوضون اسفل هذا الاتفاق

Geschehen zu Rabat am einunddreißigsten März neunzehnhundertneunundsechzig.

Fait à Rabat, le trente et un mars mil neuf cent soixante-neuf.

Fatto a Rabat, il trentun marzo millenovecentosessantatré.

Gedaan te Rabat, de eenendertigste maart negentienhonderdneuenzestig.

حرر بالرباط ، في الحادي والثلاثين من شهر مارس سنة الف وتسعمائة
وتسع وستين .

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

عن مجلس المجموعات الأوروبية ،

Gaston THORN

Jean REY

Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre Partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée.

Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra Parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo.

Onder voorbehoud dat de Europese Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement.

مع التحفظ ألا تكون المجموعة الاقتصادية الأوروبية ملتزمة التزاماً نهائياً إلا بعد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر تنهية الإجراءات التي تستوجبها المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية ، ولا سيما استشارة الجمعية البرلمانية الأوروبية .

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Marokko,

Pour Sa Majesté le Roi du Maroc,

Per Sua Maestà il Re del Marocco,

Voor Zijne Majesteit de Koning van Marokko,

من صاحب الجلالة ملك المغرب

Ahmed LARAKI

ALLEGATO I

relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'Accordo

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni particolari previste negli articoli 2 e 3, i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e ad eccezione del sughero e dei lavori di sughero di cui alle voci 45.02, 45.03 e 45.04 della tariffa doganale comune originari del Marocco, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Articolo 2

1. Gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi di cui alla voce 27.09 e i gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi di cui alla sottovoce 27.11 B della tariffa doganale comune, originari del Marocco, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

2. I prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.14 e alla sottovoce 27.13 B della tariffa doganale comune, raffinati nel Marocco, beneficiano all'importazione nella Comunità dell'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

3. a) Qualora le importazioni nella Comunità, effettuate sotto il regime previsto al paragrafo 2, di prodotti petroliferi elencati nello stesso paragrafo, raffinati nel Marocco, dovessero provocare difficoltà effettive sul mercato di uno o più Stati membri, la Comunità si riserva di applicare a dette importazioni dazi doganali nella misura e per il periodo necessari a fronteggiare tale situazione. Le aliquote dei dazi così stabiliti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili agli Stati terzi per gli stessi prodotti.

b) Le disposizioni di cui alla lettera a) potranno essere applicate in ogni caso qualora le importazioni nella Comunità di prodotti raffinati nel Marocco raggiungessero le centomila tonnellate annue.

4. Qualora la Comunità decidesse di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti petroliferi di qualsiasi provenienza di cui al paragrafo 2, tali restrizioni potrebbero essere applicate anche alle importazioni di detti prodotti raffinati nel Marocco. In tal caso, al Marocco verrà garantito un trattamento preferenziale rispetto agli Stati terzi.

5. La Comunità si riserva di modificare il regime definito nel presente articolo nelle seguenti eventualità :

- adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi provenienti dagli Stati terzi e dai paesi associati ;
- decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune ;
- elaborazione di una politica energetica comune.

In tale eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 vantaggi di portata equivalente a quelli previsti nel presente articolo.

6. Circa le misure prese in applicazione dei paragrafi 4 e 5, potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

Articolo 3

Fatta salva la riscossione di un elemento mobile determinato in conformità dell'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di alcuni prodotti agricoli, la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché, all'importazione nella Comunità di tali merci originarie del Marocco, non sia percepito alcun elemento fisso.

Articolo 4

1. I seguenti prodotti originari del Marocco :

ex 08.02 A : Arance fresche

ex 08.02 B : Mandarini e mandarini satsuma (o sazuma) freschi ; clementine, tangerini ed altri ibridi simili di agrumi freschi

ex 08.02 C : Limoni freschi

sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 20 % dei dazi della tariffa doganale comune applicabili al momento dell'importazione.

2. Durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili a condizione che sul mercato interno della Comunità i prezzi degli agrumi importati dal Marocco, dopo sdoganamento e tenuto conto dei coefficienti di adeguamento in vigore per le varie categorie di agrumi e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse da dazi doganali, siano superiori o uguali ai prezzi di riferimento del periodo considerato, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, agli effetti della deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da dedurre in base alla provenienza, onde evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata.

4. Le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 23 restano applicabili.

5. Qualora i benefici risultanti dalle disposizioni del paragrafo 1 fossero compromessi, o rischiassero di esserlo, da condizioni di concorrenza anormali, si potrà procedere a consultazioni in sede di Consiglio di associazione al fine di esaminare i problemi posti dalla situazione creatasi.

Articolo 5

1. La Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Marocco e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità sia il prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che i prezzi d'offerta dell'olio d'oliva del Marocco destinato alla Comunità siano almeno pari, tenuto conto delle differenze di qualità, al prezzo cif dell'olio d'oliva determinato in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento indicato al paragrafo 1, maggiorato del valore della riduzione prevista allo stesso paragrafo.

3. Tuttavia, i prezzi d'offerta dell'olio d'oliva di cui al paragrafo 1 possono essere inferiori di un importo non superiore ad una unità di conto per 100 chilogrammi al prezzo d'offerta minimo di cui al paragrafo 2, purché:

- il ribasso dei prezzi d'offerta dell'olio d'oliva del Marocco non sia superiore al ribasso del corso rilevato sul mercato mondiale;
- le offerte di olio d'oliva del Marocco non siano all'origine dei ribassi dei corsi che si manifestano sul mercato mondiale.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, la Comunità prende le misure necessarie affinché l'ammontare del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto nel Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, sia ridotto di un importo forfettario pari a 0,5 unità di conto per 100 chilogrammi.

5. Circa il funzionamento del sistema definito ai paragrafi 1, 2 e 3 potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

Articolo 6

Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato in conformità dell'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE, la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché, all'importazione nella Comunità di olio d'oliva sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, interamente ottenuto nel Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, non sia percepito l'elemento fisso di detto prelievo.

Articolo 7

1. I prodotti elencati in appresso, originari del Marocco, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 02.01 A IV	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	A. Carni: ex IV. altre, escluse le carni della specie ovina domestica
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi quelli destinati alla semina
ex 08.01 A	Datteri presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 35 kg
09.04 A II	Pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta ») non tritati né macinati
09.04 B	Pepe (del genere « Piper ») e pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta ») tritati o macinati
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e di prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
ex 20.01 B	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie o mostarde e senza zucchero, altri, ad esclusione dei cetriolini
20.02 F	Capperi e olive, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
23.01 A	Farine e polveri di carne e frattaglie; ciccioli.

2. La Comunità si riserva di modificare il regime previsto al paragrafo 1 per quanto riguarda i datteri presentati in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 35 chilogrammi di cui alla sottovoce ex 08.01 A della tariffa doganale comune qualora le esportazioni verso la Comunità degli stessi prodotti originari dell'Irak fossero danneggiate dalle esportazioni del Marocco.

3. I prodotti sottoelencati, originari del Marocco, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune applicabili al momento dell'importazione.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico : A. Funghi B. Tartufi ex H. altri, esclusi le carote e i miscugli
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri : A II — altre B III — altre C III — non nominate
ex 20.06 B II c) 1 aa) bb) c) 2	Mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci) altrimenti preparate o conservate, senza alcole, senza aggiunta di zuccheri.

Articolo 8

La Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità

di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune originario del Marocco sia pari al prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ridotto di 0,5 unità di conto per tonnellata

Articolo 9

1. Per i prodotti elencati nel presente allegato e contenuti nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e per le merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti, la Comunità si riserva, in caso di modifica della regolamentazione comunitaria, di modificare il regime previsto nel presente allegato.

All'atto della modifica di questo regime la Comunità concede, per le importazioni originarie del Marocco, un vantaggio comparabile a quello previsto nel presente allegato.

2. Circa l'applicazione delle disposizioni del presente articolo potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

Articolo 10

I prodotti originari del Marocco di cui al presente allegato non possono godere di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano fra loro in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

ALLEGATO 2**relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'Accordo***Articolo 1*

1. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 2, i prodotti della pesca di cui al capitolo 3 della tariffa doganale comune, originari del Marocco, sono soggetti, all'atto dell'importazione in uno Stato membro, ai dazi doganali applicabili all'importazione degli stessi prodotti provenienti dagli altri Stati membri.

2. Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 2 e 3, le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari del Marocco, non sono soggette a restrizioni quantitative.

Articolo 2

Le importazioni in Francia di tonni freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati, di cui alla sottovoce 03.01 B I b) della tariffa doganale comune, originari del Marocco, sono consentite nei limiti di un contingente annuo di 420 tonnellate metriche. Tale contingente è ammesso in esenzione da dazi doganali.

Articolo 3

Le importazioni nei paesi del Benelux di anguille fresche (vive o morte), refrigerate o congelate, di cui alla sottovoce 03.01 A II della tariffa doganale comune, originarie del Marocco, sono consentite nei limiti del contingente speciale aperto annualmente per i paesi del Benelux nei confronti degli Stati terzi per lo stesso prodotto.

Tali importazioni sono ammesse al beneficio del regime tariffario previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Le preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei, di cui alla voce 16.04, nonché i crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati, di cui alla voce 16.05 della tariffa doganale comune, originari del Marocco, sono soggetti, all'importazione in Francia e nei paesi del Benelux, ai dazi doganali applicabili all'atto dell'importazione degli stessi prodotti in provenienza dagli altri Stati membri, senza restrizioni quantitative.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le importazioni in Francia di preparazioni e conserve di tonni di cui alla sottovoce 16.04 E della tariffa doganale comune, originarie del Marocco, sono consentite nei limiti di un contingente annuo di 1.275 tonnellate metriche. Tale contingente è ammesso in esenzione da dazio doganale.

Articolo 5

1. Per l'insieme dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, originari del Marocco, sono aperti annualmente contingenti tariffari per la Germania e l'Italia, nei limiti dei volumi ed in base alle aliquote dei dazi doganali indicati in appresso :

Stato membro	Volume	Dazio
Germania	2.850 tonnellate metriche	50 % del dazio della TDC
Italia	900 tonnellate metriche ⁽¹⁾	50 % del dazio della TDC
	2.800 tonnellate metriche	75 % del dazio della TDC

⁽¹⁾ Ad esclusione delle preparazioni e conserve di tonni della sottovoce 16.04 E della tariffa doganale comune.

2. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi di cui al paragrafo 1, sono quelle applicabili all'atto della importazione.

Articolo 6

Le farine e le polveri di pesci, di crostacei o di molluschi, di cui alla sottovoce 23.01 B della tariffa doganale comune, originarie del Marocco, sono soggette, all'atto dell'importazione in uno Stato membro, ai dazi doganali applicabili all'importazione degli stessi prodotti in provenienza dagli altri Stati membri, senza restrizioni quantitative.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni previste negli articoli da 1 a 6, è mantenuto per la Francia il regime dei contingenti in esenzione da dazio doganale che questo Stato membro applica a favore del Marocco alla data d'entrata in vigore dell'Accordo relativamente ai prodotti di cui all'articolo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 6.

Articolo 8

1. I contingenti di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5 sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Ove la data d'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i contingenti saranno aperti « prorata temporis » :

- per il primo anno, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data d'entrata in vigore dell'Accordo e,
- per l'ultimo anno, fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza dell'Accordo.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, e degli articoli 2, 4 e 7, i prodotti originari del Marocco di cui al presente allegato, non possono godere di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano fra loro in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 10

1. Il regime previsto agli articoli da 1 a 8 si applica sino all'entrata in vigore nella Comunità della politica comune della pesca.

2. Nello stabilire l'organizzazione comune per i prodotti della pesca, la Comunità terrà conto degli interessi del Marocco.

3. La Comunità si riserva, in caso di modifica della regolamentazione comunitaria di cui al paragrafo 2, di modificare il regime previsto in favore del Marocco.

In tal caso, la Comunità concederà, per le importazioni originarie dal Marocco, un vantaggio comparabile a quello accordato ai sensi del paragrafo 2.

4. Per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

ALLEGATO 3

relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo

Articolo 1

I dazi della tariffa doganale marocchina applicabili ai prodotti di cui all'elenco 1 sono indicati in detto elenco.

Articolo 2

I prodotti di cui all'elenco 2 beneficiano dell'esenzione da dazi doganali all'importazione in Marocco.

Articolo 3

1. I prodotti di cui all'elenco 3 sono liberalizzati all'importazione in Marocco.

2. Tuttavia, previa informazione della Comunità, il Marocco ha la facoltà di introdurre restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

All'introduzione di tali restrizioni, il Marocco liberalizza uno o più prodotti rappresentanti un equivalente volume d'importazione in provenienza dalla Comunità, calcolato in base ai corrispondenti dati disponibili dell'anno più recente.

Inoltre, per il prodotto o i prodotti ritirati dall'elenco di liberalizzazione, il Marocco apre alla Comunità contingenti corrispondenti al volume medio delle importazioni in provenienza dalla Comunità nel corso del triennio 1965-1967 ovvero ad una quota parte calcolata sulla base della partecipazione della Comunità alle importazioni del Marocco nello stesso periodo.

Articolo 4

Per quanto riguarda i prodotti che non sono oggetto di concessioni previste nell'Accordo e che il Marocco si vedesse costretto a trasferire dall'elenco dei prodotti

soggetti ad autorizzazioni d'importazione a quello dei prodotti per cui è vietata l'importazione, questo Stato, in caso di importazioni di tali prodotti riserverebbe a quelli originari della Comunità una quota parte delle importazioni, calcolata in base alla partecipazione media della Comunità alle importazioni del Marocco nel corso del triennio 1965-1967.

Articolo 5

Per i prodotti originari della Comunità di cui all'elenco 4, il Marocco apre contingenti il cui volume è pari a quello indicato nella terza colonna, maggiorato, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e per ogni anno successivo rispetto al precedente, del coefficiente indicato nella quarta colonna.

Articolo 6

Per i prodotti originari della Comunità di cui all'elenco 5, il Marocco apre contingenti di volume almeno pari alla percentuale delle sue importazioni effettive di ciascun anno, indicata nella terza colonna.

Articolo 7

1. I prodotti originari della Comunità di cui all'elenco 6 sono assoggettati ad un regime speciale per motivi di industrializzazione. Per tali prodotti, il Marocco apre contingenti di un volume corrispondente alla percentuale delle sue importazioni effettive di ciascun anno, indicata nella terza colonna, maggiorato secondo quanto previsto al paragrafo 2.

2. Per i prodotti considerati al paragrafo 1, la percentuale indicata nella terza colonna verrà modificata come segue a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo:

- quando tale percentuale è inferiore al 50 %, la quota parte della Comunità viene aumentata di 3 punti all'anno sino a concorrenza del 50 %;
- quando tale percentuale ha raggiunto il 50 %, la quota parte della Comunità viene aumentata di 2 punti all'anno sino a concorrenza del 70 %;
- quando la percentuale ha raggiunto il 70 %, la quota parte della Comunità viene aumentata di 1 punto all'anno sino a concorrenza dell'85 %.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per gli oli di petrolio e di minerali bituminosi originari della Comunità, di cui alle voci da 27.10.21 a 27.10.41 della nomenclatura generale marocchina dei prodotti, il Marocco aprirà un contingente annuo di 15.208.000 Dirhams fino a che non avrà sviluppato tali produzioni.

4. Per i prodotti considerati al paragrafo 1, i contingenti aperti alla Comunità non possono comunque essere inferiori o al 10 % del volume medio delle importazioni del Marocco in provenienza dalla Comunità nel corso del triennio 1965-1967, ovvero al volume delle importazioni nel corso del 1967, qualora esso risulti inferiore al 10 % della media del triennio surriferito.

5. Per i prodotti considerati al paragrafo 1 possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

Data la loro natura, queste consultazioni, avviate al fine di esaminare in comune l'evoluzione delle correnti di scambio tenendo conto degli sviluppi della produzione marocchina dei prodotti in questione e delle possibilità d'importazione del mercato marocchino, avranno un carattere periodico.

Articolo 8

Il Marocco adotta le disposizioni necessarie affinché l'obiettivo definito nel presente allegato possa essere conseguito anche ove le importazioni rientrino nella competenza di un monopolio nazionale a carattere commerciale o di un organismo che, in diritto o in fatto, direttamente o indirettamente, limiti, controlli, diriga o influenzi le importazioni.

Articolo 9

Il Marocco adotta le disposizioni necessarie affinché l'applicazione del presente allegato non dia luogo, in diritto o in fatto, ad alcuna discriminazione, diretta o indiretta, tra gli Stati membri e, in particolare, affinché siano garantite tra gli Stati membri uguali condizioni di concorrenza nella gestione e nell'utilizzazione dei contingenti aperti dal Marocco a favore della Comunità.

ELENCO 1

Dazi ridotti applicabili alla importazione nel Marocco, previsti all'articolo 1

(sostituiscono i dazi di cui alla colonna U della tariffa marocchina)

N. della tariffa marocchina	Designazione dei prodotti	Dazio ad valorem
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	80
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	80
22.03	Birre, presentate :	
A	— in bottiglie, flaconi, boccali, fiaschi e recipienti analoghi, aventi una capienza pari o inferiore a 5 litri	90
B	— in altro modo	30
37.01	Lastre sensibilizzate, non impressionate, di qualsiasi materiale	
A	— di formato inferiore a 9 x 12 cm	10
B	— altre	10
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce :	
A	— pellicole non perforate :	
1	— sensibilizzate su un lato solo :	
a)	— per immagini monocrome :	
	— dette in giallo verde esclusivamente utilizzabili nelle macchine fotografiche per radiografia con calibro di 70 mm di larghezza e presentate in rotoli di 3 m per 40 immagini, o di 30 m 50 per 350 immagini	10
b)	— altre	10
c)	— per immagini policrome	10
2	— sensibilizzate sui due lati	10
B	— pellicole perforate :	
1	— per immagini monocrome :	
a)	— negative	10
d)	— invertibili per riprese dirette	10
2	— per immagini policrome :	
a)	— negative	10
d)	— invertibili per riprese dirette	10
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati	10
37.08	Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo	10
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal 39.01 al 39.06 incluso	47,5
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, camere d'aria e protettori « flaps » di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie :	
C	— coperture, ivi comprese quelle che non necessitano di camere d'aria, protettori « flaps » e tubolari :	
II	— altri	
a)	— rigenerati	36,5
b)	— altri, del peso unitario :	
2	— di oltre 15 kg fino a 70 kg	27,5
3	— di 15 kg o meno	37,5
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	20

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa marocchina	Designazione dei prodotti	Dazio ad valorem
44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici e simili	20
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili	20
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno	20
44.24	Oggetti di uso domestico di legno	20
44.25	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di scope e spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	20
44.27	Lavori di stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti	40
44.28	Altri lavori di legno	20
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli :	
C	— altri	27,5
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli :	
B	— altri	22,5
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli :	
B	— altri	32,5
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli	47,5
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » o simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 o del capitolo 49), in rotoli o in fogli :	
A	— incatramati, bitumati, asfaltati, armati o non, anche ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi	27,5
B	— altri :	
1	— coloriti in superficie, non patinati	32,5
2	— patinati in bianco o in colore, d'un peso per metro quadrato :	
a)	— inferiore a 120 grammi	32,5
4	— paraffinati, stearinati o cerati	32,5
7	— stampati :	
b)	— altri	47,5
48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti	20
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie	25
48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum	25
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)	25

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa marocchina	Designazione dei prodotti	Dazio ad valorem
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza ; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	45
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato	42,5
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone :	
A	— imballaggi in carta :	
I	— sacchi, sacchetti, involucri a busta, cartocci, sacchi-custodia e simili il cui esterno è :	
a)	— in carta kraft in uno o più strati :	
1	— sacchi di grande capienza aventi una dimensione minima, in posizione appiattita, di 50 cm in larghezza e 65 cm in lunghezza	27,5
2	— altri	37,5
b)	— in carta di tipo diverso dai precedenti	37,5
II	— altri	37,5
B	— imballaggi in cartone :	
1	— scatoloni pieghevoli in cartone ondulato o compatto	27,5
2	— altri	37,5
48.17	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili	37,5
48.18	Registri, quaderni, taccuini, (libretti per quietanze e simili), blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria in carta o cartone ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri di carta o di cartone :	
A	— Registri, quaderni, taccuini, blocchi per minute ed appunti, blocchi-memorandum da ufficio (anche con calendario) ed altri articoli simili	70
B	— altri	70
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate, con o senza vignette, anche gommate	42,5
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa :	
A	— moduli di carta e cartoncini per statistica stampati	20
D	— altri	40
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche o artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche o artificiali), non preparati per la vendita al minuto :	
A	— di fibre tessili sintetiche :	
1	— greggi, lavati o bianchiti	22,5
2	— altri	27,5
58.02	Altri tappeti, anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumake o Sumak, Karamanie e simili, anche confezionati :	
A	— altri tappeti (diversi dai tappeti a punti annodati o arrotondati), anche confezionati :	
I	— di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta	140
II	— di fili di metallo combinati con fili tessili (filati metallici), di fili tessili rivestiti di metallo o di fili tessili metallizzati	140

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa marocchina	Designazione dei prodotti	Dazio ad valorem
III	— di lana, di peli fini, di fibre tessili sintetiche od artificiali, di cotone, di lino o di ramié :	
a)	— moquette e tappeti simili; tappeti con superficie liscia (né vellutata né riccia); tappeti imitazione moquette diversi da quelli ottenuti con la fiocatura	40
b)	— altri (tappeti di ciniglia; tappeti imitazione moquette ottenuti con la fiocatura, tappeti prodotti con i telai per maglieria; tappeti per bagni, ecc.)	140
IV	— di peli grossolani, di crine o di altre fibre vegetali o di fili di carta del capitolo 57	140
B	— tessuti detti Kelim o Kilim, Schumake o Sumak, Karmanie e simili, anche confezionati	140
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata :	
A	— a maglia raccolta	57,5
B	— a catena	57,5
C	— all'uncinetto	57,5
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo :	
A	— di seta, di borra di seta (schappe) o di stoffa a maglia di seta	77,5
B	— altri	77,5
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	77,5
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico e da toletta, di porcellana	60
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate » non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	22,5
70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	22,5
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati da due o più fogli aderenti fra loro :	
A	— lastre e vetri di sicurezza, temperati :	
1	— piatti, di dimensioni non eccedenti 180 x 110 cm . . .	27,5
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro :	
A	— damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio :	

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa marocchina	Designazione dei prodotti	Dazio ad valorem
II	— recipienti di vetro comune non tagliato, né smerigliato, né decorato altrimenti che per semplice colata, di capacità inferiore a trentatré (33) centilitri, destinati esclusivamente al confezionamento di prodotti farmaceutici, importati su ordinazione dei professionisti interessati ovvero per loro conto, in base a regolari contratti preventivamente stipulati a tal fine	47,5
IV	— altri :	
a)	— non tagliati, né smerigliati, né incisi, né decorati :	
1	— di vetro incolore	75
2	— di vetro colorato	75
b)	— tagliati, smerigliati, incisi o decorati altrimenti che per semplice colata :	
1	— di cristallo	60
2	— di altro vetro	75
B	— tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro :	
I	— non tagliati, né smerigliati, né incisi, né decorati :	
a)	— di vetro incolore	75
b)	— di vetro colorato	75
II	— tagliati, smerigliati, incisi o decorati altrimenti che per semplice colata :	
a)	— di cristallo	60
b)	— di altro vetro	75
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19 :	
A	— di vetro, con basso coefficiente di dilatazione	47,5
B	— di cristallo	110
C	— di altro vetro :	
1	— non tagliati, né smerigliati, né incisi, né decorati :	
a)	— bicchieri senza piede	75
b)	— altri	75
2	— tagliati, smerigliati, incisi o decorati altrimenti che per semplice colata	100
82.11	Rasoi e loro lame, compresi gli sbocchi in nastri ; parti staccate di rasoi di sicurezza :	
C	— pezzi staccati :	
1	— di rasoi di sicurezza	10
2	— di rasoi elettrici	10
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie :	
A	— mobili e attrezzature muniti di un gruppo frigorifero (armadi, conservatori, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate, ecc.) :	
1	— di peso inferiore a 500 kg, di capacità :	
a)	— inferiore o uguale a 125 litri	55
b)	— superiore a 125 litri	55

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa marocchina	Designazione dei prodotti	Dazio ad valorem
B	— mobili e attrezzature (armadi, banchi, ecc.), concepiti per essere muniti di un gruppo frigorifero :	
1	— manifestamente destinati ad apparecchi industriali o commerciali di capacità superiore a 300 litri	27,5
2	— altri	70
ex 85.06	Parti e pezzi staccati di apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico	20
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato :	
A	— rasoi presentati :	
2	— smontati o non montati :	
a)	— sotto forma di elementi SKD	35
b)	— sotto forma di elementi GKD	20
C	— pezzi staccati non ripresi né nominati altrove :	
1	— di rasoi	15
2	— di tosatrici	15
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24 ;	
F	— resistenze scaldanti	15
G ⁽¹⁾	— altre parti e pezzi staccati	15
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza :	
A	— amplificatori elettrici a bassa frequenza e apparecchi di amplificazione del suono	15
B	— altri	15
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, radorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando :	
A	— apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia e apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione :	
II	— apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono :	
b)	— apparecchi per la radiodiffusione ; apparecchi televisivi, combinati o no con un apparecchio ricevente di radiodiffusione ; presentati :	
1	— montati, completi o no	47,5
2	— smontati o non montati :	
m)	— sotto forma di elementi SKD (comportanti gruppi di pezzi montati che costituiscono parti di apparecchi)	42,5
C	— parti e pezzi staccati non compresi né nominati altrove :	
II	— altri :	
a)	— gruppi di pezzi montati che costituiscono una parte di apparecchi radioelettrici	25
b)	— altri	25

⁽¹⁾ Sottovoce tariffaria da creare.

Elenco 1 (seguito)

N. della tariffa marocchina	Designazione dei prodotti	Dazio ad valorem
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente:	
A	— motocicli e velocipedi con motore ausiliario, di cilindrata:	
I	— inferiore o uguale a 50 centimetri cubi, presentati:	
a)	— montati, completi o no	25
b)	— smontati o non montati:	
1	— sotto forma di elementi SKD	15
2	— sotto forma di elementi CKD	10
II	— superiore a 50 centimetri cubi	15
B	— carrozzette per motocicli e velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente	15
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11	20
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle indicate alle voci n.ri 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.:	
A	— fucili e carabine da caccia e da tiro	35

ELENCO 2

Prodotti che fruiscono dell'esenzione da dazio doganale all'importazione in Marocco prevista all'articolo 2

N. della tariffa marocchina	Designazione dei prodotti
07.01 A 1	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : -- patate : — da semina
10.03 B 1 ⁽¹⁾	Orzo : — altri — destinato alla fabbricazione della birra
31.01	Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente
31.02	Concimi minerali o chimici azotati
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici
31.04	Concimi minerali o chimici potassici
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti e involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
48.01 A 1 D I	Carte e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli : — Carta da giornali : — per la stampa dei giornali e delle pubblicazioni periodiche, nelle condizioni di impiego previste dalla regolamentazione in vigore — altri : — per l'edizione o la stampa dei giornali e delle pubblicazioni periodiche, nelle condizioni di impiego previste dalla regolamentazione in vigore
51.04 B	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali continue (compresi i tessuti di monofili, di lamette o di forme similari delle voci n.ri 51.01 e 51.02) : — ad armatura di tela, comportanti un ordito costituito da una nappa di filati o di monofili di fibre tessili sintetiche o artificiali disposte parallelamente e una trama rada da tenuta che comprende al massimo 13 fili al decimetro lineare, utilizzati per le coperture di pneumatici (nappe tramate per pneumatici)
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche o artificiali, in fiocco in massa
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche o artificiali continue
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche o artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati
56.04 A B	Fibre tessili sintetiche o artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche o artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura : — fibre tessili sintetiche — fibre tessili artificiali
56.07 B	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali in fiocco : — ad armatura di tela, comportanti un ordito costituito da una nappa di filati o di monofili di fibre tessili sintetiche o artificiali disposte parallelamente e una trama rada da tenuta che comprende al massimo 13 fili al decimetro lineare, utilizzati per la copertura di pneumatici (nappe tramate per pneumatici)

⁽¹⁾ Sottovoce tariffaria da creare

ELENCO 3

Prodotti liberalizzati (non sottoposti ad autorizzazione d'importazione), previsti all'articolo 3

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione
01.01.03/13	Cavalli e asini riproduttori di razza pura
01.02.01	Bovini riproduttori di razza pura
01.02.13	Tori
01.03.01	Suini riproduttori di razza pura
01.04.01/11	Ovini e caprini riproduttori di razza pura
01.05.01	Pulcini di un giorno
01.06.12/22/32	Piccioni non viaggiatori, selvaggina da pelo, camelidi
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
03.03	Crostacei, molluschi e testacei
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
04.03	Burro
04.04	Formaggi
05.01/02/03	Capelli greggi, setole, crini e cascami
05.07.11	Piume da letto e calugine
05.15.21	Seme di bachi da seta
06.01.00	Bulbi, tuberi, ecc., in riposo vegetativo
da 07.01.14 a 17	Spinaci, acetosa, cicoria, lattughe e insalate varie
07.01.45/46	Agli mangerecci e asparagi
07.01.61/62/71/75/76/81/82	Olive, capperi, cetrioli, cetriolini, funghi e tartufi, allo stato fresco o refrigerato
07.05.01/11/21/41/51/53/61	Legumi da granella, da semina
08.01.02 (esclusi 08.01.01/12)	Banane fresche, ananassi, manghi, noci di cocco, noci del Brasile, agrumi
08.04.11	Uve secche
08.05/06 (esclusi 08.06.01/11)	Mandorle, nocciole, noci, castagne e marroni, mele e pere, non da tavola e cotogne
08.07.21	Ciliege
08.12	Frutta secche, (macedonie, mele e pere, albicocche, pesche, prugne e altre)
09.01	Caffé
da 09.04 a 10	Pepe e spezie

Elenco 3 (seguito)

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione
da 10.05.01 a 03	Granturco da semina
10.06.01	Riso da semina
10.07.21	Sorgo da semina
12.01.51/57	Semi da sementa d'arachide e di senape
12.03	Semi, spore e frutti da sementa
12.06	Luppolo
12.07	Vegetali sotto tutte le forme, per la profumeria, la medicina, ecc.
12.08.03	Fiocchi, semole e farine di carrube
13.01.01/03/08/20/31/41/61/63	Radici di curcuma e di oriana e altre materie vegetali per la tinta, frutti per la concia, foglie di sommaco, noci di galla, legno di quebracho e di castagno
da 13.02.01 a 11	Gomma lacca, gomme, incenso
da 13.02.21 a 39	Resine e balsami naturali
13.03 (esclusi 13.03.32/34)	Succhi ed estratti vegetali, pectina, agar-agar
14.01.01/11/21/31/41	Vimini, bambù, canne, giunchi, canne d'India, greggi, raffia e paglia di riso
14.02	Materie vegetali per imbottitura
14.03.11/19	Piassava e trebbia
14.05.01	Alfa, sparta e diss
14.05.11/19	Alghe gregge
15.14	Bianco di balena
15.15.02	Cera d'api imbiancata o colorata artificialmente
15.15.11	Cera di gomma lacca, di Cina, ecc.
15.16	Cere vegetali
15.17.01	Pasta di saponificazione
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
17.01.41	Saccarosio chimicamente puro
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18 (escluso 18.03)	Cacao (non in massa o in pani) e sue preparazioni
19.01	Estratti di malto
19.02.01/11/12	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici, a base di farine, fecole o estratti di malto, zuccherate
19.02.02	Polveri non zuccherate senza cacao per la fabbricazione delle creme, dolci, ecc.
da 19.02.03 a 09	Farine lattee senza cacao

Elenco 3 (seguito)

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione
19.04	Tapioca
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (corn-flakes, ecc.)
19.06	Ostie, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina o di fecola
da 19.08.52 a 54	Pan pepato senza cacao né cioccolato contenente frutti o zuccherato, non glassato
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce e di frutta
Capitolo 21 (escluso 21.06)	Preparazioni alimentari diverse, esclusi i lieviti
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
23.07.11	Condimenti non melassati né zuccherati per animali; alimenti composti
Capitolo 24	Tabacco
25.04/05/06	Grafite, sabbie, quarzo
25.07.01/02	Caolino
25.10	Fosfati di calcio naturali
25.11	Solfato di bario naturale, carbonato di bario
25.15.11	Marmi, travertini e altre pietre calcaree, in blocco e squadrate
25.17.01/11	Selce, ciottoli, granuli, scaglie e polveri di pietre
25.22.11	Calce non idraulica
25.24	Amianto
da 25.26 a 32	Materie minerali diverse
26.01.03	Biossido di manganese
26.01.05	Minerali d'alluminio
26.01.07/08	Minerali di piombo e di zinco
da 26.02 a 04	Scorie e ceneri
Capitolo 28 (esclusi 28.01.01 ; 28.02.01 ; 28.06.11 ; 28.08.01 ; 28.09.01 ; 28.17.01/02 ; 28.23.01 ; 28.31.11/13 ; 28.44)	Prodotti chimici inorganici
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
30.02.00/22	Sieri e vaccini, fermenti e altri prodotti similari
Capitolo 32 (esclusi 32.09.52/61)	Prodotti concianti e coloranti, mastici e inchiostri
33.01	Oli essenziali
da 33.03 a 06	Oli essenziali concentrati e prodotti di profumeria o di toletta e cosmetici
34.01	Saponi

Elenco 3 (seguito)

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione
da 34.03 a 05	Preparazioni lubrificanti, cere artificiali, lucidi e creme per calzature, lucidi per metalli, paste e polveri per lucidare
34.07	Paste per modelli, comprese le cere per l'arte dentaria
Capitolo 35 (escluso 35.05)	Sostanze albuminoidi e colle
ex 36.07	Pietrine per accendisigari
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capitolo 38 (escluso 38.12)	Prodotti delle industrie chimiche
da 39.01.01 a 42 ; da 39.01.53 a 72 ; da 39.02.03 a 31 ; da 39.02.41 a 95 ; da 39.03 a 06	Materie plastiche artificiali, resine artificiali, derivati chimici della gomma
39.07	Lavori in materie plastiche artificiali
da 40.01 a 06	Gomma greggia e gomma non vulcanizzata
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, impregnati o ricoperti
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma
da 40.12 a 14	Articoli d'igiene, oggetti di vestiario, guanti e accessori e altri lavori in gomma vulcanizzata non indurita
40.15/16	Gomma vulcanizzata e lavori in gomma vulcanizzata
42.02	Oggetti da viaggio, pelletteria, ecc.
42.04	Oggetti di cuoio succedanei per usi tecnici
42.05.12/21	Oggetti di rivestimento vari, corregge per giretti
42.06	Lavori di budella
43.01/02	Pelli da pellicceria gregge o conciate o preparate
43.04	Pellicce artificiali
44.02	Carbone di legna
44.03.07	Okumè
44.05.01/02	Pini e abeti bianchi segati, tagliati o sfogliati, di uno spessore di più di 5 mm
44.09	Legni spaccati, pioli e picchetti di legno, legno in stecche, trucioli impiegati nella fabbricazione dell'aceto
44.10	Legno sgrossato per bastoni, ombrelli, manichi di utensili, ecc.
44.12.11	Farina di legno
44.13.01	Legno duro piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, ecc.
44.17.11	Legno detto « migliorato » lamellato
44.19.11/12	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna

Elenco 3 (seguito)

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili
44.25.11	Manichi di legno per posate e coltelli
44.25.21	Legno per montature di spazzole
44.25.31	Forme per calzature
44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura
44.28.11	Misure di capacità, in legno
44.28.21/22	Lavori in legno per l'industria
44.28.31	Organi di propulsione per navi, in legno
44.28.42	Lavori di torneria in legno naturale
45.04.14	Lavori in sughero agglomerato, diversi dai turaccioli e natanti
46.01.02	Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio
47.01	Paste per carta
da 48.01.03 a 05	Carte, cartoni e fabbricazioni diverse
48.07.21/22/24/28/29/32/33/	
35/36	
da 48.08 a 12	
48.13.11/21	
48.15.01/11/61	
48.18.21/31	
48.19	
48.21.01/04/05/06/08/09/10/	
13/14/18	
Capitolo 49	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
Capitolo 50 (esclusi 50.09/10)	Seta, borra (schappe) e roccadino o pettenuzzo di seta (eccettuati i tessuti)
51.03	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue
52.02	Tessuti di fili di metallo
53.10	Filati di lana, di peli, di crine
53.13	Tessuti di crine
Capitolo 54	Lino e ramié
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
56.06	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, preparati per la vendita al minuto
57.01.01/31	Canapa greggia o macerata o in stoppa e cascami
57.05	Filati di canapa
57.07.11	Filati di cocco
57.11	Tessuti di cocco e analoghi
57.12	Tessuti di filati di carta
da 58.01 a 03	Tappeti e arazzi

Elenco 3 (seguito)

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione
58.05	Nastri, galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati
58.07	Filati di ciniglia ; filati spiralati*(vergolinati), nastri a frangia, altri manufatti di passamaneria o ornamentali
59.01.11	Borre di cimatura, nodi e groppetti
59.02	Feltri e manufatti di feltro
59.03	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute
59.05/06/07/09	Reti ed altri manufatti in filato, spago, corde o funi, tessuti spalmati di colla, tele per decalco, tele preparate per la pittura, bugrane, tessuti oleati e tele incerate
59.10.01	Linoleum non incrostato
59.11/12	Tessuti e nappe di filati gommati, tessuti impregnati o intonacati, tele dipinte per scenari di teatri
da 59.14.01 a 59.17.31	Lucignoli tessuti e reticelle ad incandescenza, tubi, nastri ed altri manufatti per usi tecnici, di materie tessili
da 61.05 a 09	Accessori vari di vestiario (fazzoletti, sciarpe, cravatte, colli, busti, reggipetto, giarrettiere, ecc.)
62.03.07	Sacchi in tessuti di filati di carta
62.03.11/12	Sacchi pieni
62.05.01/11	Modelli di vestiti, reti
Capitolo 64 (escluso 64.01)	Calzature (escluse quelle di gomma e di materie plastiche), ghette ed oggetti simili
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature ; loro parti
Capitolo 66 (escluso 66.03.11)	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali
67.03/04	Capelli e parrucche
67.05	Ventagli e ventole a mano
da 68.02 a 08	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, o in ardesia, mole ed oggetti simili, pietre per affilare, abrasivi, lane di lave, vermiculite e simili prodotti minerali, lavori di asfalto
68.10	Lavori di gesso
68.11.11	Lavori di cemento (diversi dai quadrelli di 20 cm di lato)
68.12.04	Fogli e pannelli in amianto-cemento
da 68.13 a 16 (escluso 68.16.01)	Amianto lavorato e lavori di amianto, guarnizioni di frizione a base di amianto, mica lavorata e lavori di mica, lavori di pietre o di altre sostanze minerali (escluso il basalto fuso)

Elenco 3 (seguito)

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione
da 69.01 a 03	Prodotti calorifughi e refrattari
da 69.06 a 13 (escluso 69.06.01)	Tubi e raccordi, piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione, apparecchi ed oggetti per usi tecnici, trogoli, tinozze e recipienti per l'economia rurale, giare, acquai, lavabi, bidè, vasellame, statuette e oggetti di fantasia, di materie ceramiche
69.14	Lavori vari di ceramica
Capitolo 70 (esclusi 70.02 ; 70.03.11/13 ; 70.04.12 ; 70.05.01/11 ; 70.08 ; 70.10)	Vetro e lavori di vetro
71.02.03	Diamanti tagliati o diversamente lavorati, per usi industriali
71.03	Pietre sintetiche e ricostituite
71.05.31	Argento e sue leghe in polvere
71.09.01/02	Platino e sue leghe, greggi o in massa, lingotti, graniglie, barre, fili, profilati, lastre e nastri
71.13.11	Oggetti di oreficeria, diversi dalle medaglie in argento o leghe d'argento
71.15.12	Lavori vari di perle fini o di pietre per usi industriali
71.16.11/21	Minuterie di fantasia, eccettuate le medaglie
Capitolo 73 (esclusi 73.03/05 ; 73.27.11 ; 73.31.01 ; 73.32.01/11/31/33/34 ; 73.36.21/31 ; da 73.38.14 a 18 ; 73.39 ; 73.59.75 ; da 73.94.11 a 14 ; da 73.94.16 a 19)	Ghisa, ferro, acciaio (eccettuati i rottami e i cascami, le polveri, le griglie, le punte, le viti da legno, i bulloni ed i dadi, gli apparecchi a gas e gli apparecchi misti a gas e a combustibile liquido, gli articoli per uso domestico in lamiera smaltata, lana d'acciaio, ferro bianco, fili nudi o rivestiti o placcati)
da 74.01.01 a 23	Metalline cuprifere, rame greggio, cascami e rottami
74.02	Cupro-leghe
74.03	Barre, profilati e fili di rame
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame e di leghe di rame di spessore superiore a 0,15 mm
da 74.05 a 14	Fogli e nastri, polveri e pagliette, tubi, accessori per tubi, recipienti, tele, reti, catene, chiodi, di rame
74.15.12	Bulloni, viti filettate per il legno, di rame
74.16 e 17	Molle, apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, di tipo domestico, di rame
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico, di rame

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione
74.19.11/41/42/51/52	Spille di sicurezza, astucci per belletti, accessori per linee di trasporto di forza e linee di trazione ed altri lavori di rame
Capitolo 75	Nichelio
Capitolo 76 (esclusi 76.04.04 ; 76.10.02 ; 76.12 ; 76.16.01 ; da 76.16.41 a 62)	Alluminio
Capitolo 77	Magnesio, berillio
78.01.02	Piombo greggio in lega
da 78.02 a 04	Barre, profilati, fili, fogli, nastri, polveri, pagliette, di piombo
78.06	Lavori vari di piombo
79.01.01/02	Zinco greggio
79.02.01/11	Barre e profilati di zinco
79.03	Lamiere, fogli, nastri, polveri di zinco
79.04.11	Accessori per tubi di zinco
79.06.11/21	Ganci per ardesia e altri lavori di zinco
Capitolo 80 (esclusi 80.01.11 ; 80.03 ; 80.06.11/21)	Stagno
Capitolo 81	Vari metalli comuni ; tungsteno, molibdeno, tantalio, ecc.
Capitolo 82 (esclusi 82.01.11 ; 82.09.01 ; 82.11.23)	Utensileria, coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
Capitolo 83 (esclusi 83.04.01/03 ; 83.06.16 ; 83.13.01/21 ex 83.15.11)	Lavori diversi di metalli comuni: serrature, ferramenta, casseforti, classificatori, angolari per lettere, graffe, lampade, fermagli, campane, ecc. (esclusi gli elettrodi)
84.01.01/11	Caldaie di locomotive o marine
da 84.02 a 09	Apparecchi ausiliari per cantieri, generatori di gas, macchine a vapore, motori, turbine ecc.
da 84.10 a 12 (esclusi da 84.10.51 a 63)	Pompe, compressori, ventilatori
da 84.13 a 15 (esclusi 84.15.01/02/11)	Bruciatori, forni non elettrici, macchine per la produzione del freddo
da 84.17.01 a 21	Scaldacqua non elettrici, sterilizzatori e condensatori
84.18.22/39	Filtri d'aria e di gas
da 84.19 a 26 e 84.28 (esclusi 84.24.12/31/32/33/89)	Apparecchiatura per imbottigliamento, imballaggio, pesatura, polverizzazione, sollevamento, estrazione, sterramento, agricoltura

Elenco 3 (seguito)

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione
da 84.30 a 35 (esclusi 84.31 ; 84.35.03)	Apparecchiatura per l'industria alimentare, per la fabbricazione della carta e del cartone e per la stampa
da 84.43 a 65 (esclusi 84.57 ; da 84.59.01 a 21 ; 84.59.41/43/44 ; 84.60.11 ; 84.61.43/44)	Apparecchiatura per la metallurgia, la lavorazione della pietra, del legno, delle materie plastiche, ecc. ; apparecchi automatici per la vendita, cuscinetti, elementi di trasmissione, giunti ; macchine da scrivere, calcolatrici, per statistica, ecc.
da 85.01 a 14 (esclusi 85.01.23/24/26 ; da 85.03.11 a 13 ; 85.04.01 ; 85.05 ; 85.12.01)	Generatrici e trasformatori, elettromagneti, pile e accumulatori, apparecchi elettromeccanici vari, lampade elettriche, apparecchi a resistenza, apparecchiatura per la telefonia, microfoni e amplificatori
da 85.15.11 a 51 (escluso 85.15.31)	Apparecchi radio
da 85.16 a 28 (esclusi 85.19.71 ; 85.23.02/11/12)	Apparecchi elettrici di segnalazione, condensatori, apparecchi per l'interruzione e la protezione, reostati e regolatori, lampade e tubi, fili, cavi e condutture, carboni e isolatori
Capitolo 86 (escluso 86.07)	Veicoli e materiale per strade ferrate, apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
87.03	Autoveicoli per usi speciali
87.07	Autocarrelli di manutenzione
87.09	Motocicli con motore ausiliario
87.11	Poltrone per invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini e di ammalati
87.14	Veicoli vari non automobili
Capitolo 88	Navigazione aerea
Capitolo 89	Navigazione marittima e fluviale
Capitolo 90 (escluso 90.26.11)	Ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione, strumenti e apparecchi medico-chirurgici
Capitolo 91	Orologeria
Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
Capitolo 93	Armi e munizioni
94.02	Mobili per usi medico-chirurgici
Capitolo 95 (escluso 95.01.01)	Materie da intagliare e da modellare
96.02.01/11	Spazzolini da denti e pennelli da barba
da 96.03 a 06	Teste per pennelli, spolverini, piumini, stacci e crivelli
Capitolo 97 (escluso 97.04.02)	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport
98.02 ; 98.03.21 ; 98.04 ; 98.05.01/12/21 ; da 98.06 a 10 ; 98.11.32 ; da 98.12 a 16	Lavori diversi (chiusure a strappo, matitatoi, pennini, accenditori, pettini, spruzzatori, thermos, ecc.)
Capitolo 99	Oggetti d'arte, da collezione e di antichità

ELENCO 4

Contingenti annui all'importazione nel Marocco per i prodotti originari della Comunità di cui all'articolo 5

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione	Contingente di base (in migliaia di Dirhams)	Aumento annuo (in %)
15.10.03	Acidi grassi industriali, diversi dall'acido oleico e stearico	571	5
15.12.01	Grassi e oli animali idrogenati, anche raffinati, ma non preparati, destinati alla fabbricazione di grassi alimentari e presentati in imballaggi di contenuto netto superiore a 20 kg di prodotto	56	5
17.01 (escluso 17.01.41)	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (anche in polvere), escluso il saccarosio chimicamente puro	37.577	5
19.07.12	Pane azimo	96	5
22.03	Birra	854	4
Capitolo 30 (esclusi da 30.02.00 a 22 ; 30.03.13/14)	Prodotti farmaceutici, esclusi : i sieri di animali o di persone immunizzati, i vaccini microbici, le tossine, le colture di microrganismi (compresi i fermenti ma esclusi i lieviti) e gli altri prodotti simili, nonché le specialità farmaceutiche, i medicamenti in pastiglie, i medicamenti su ricetta medica ed i campioni di medicamenti per la medicina umana o veterinaria condizionati per la vendita al minuto	13.641	2
34.02 (esclusi 34.02.23/24)	Prodotti organici tensioattivi ; preparazioni tensioattive ; preparazioni per liscive, contenenti o non sapone, non condizionate per la vendita al minuto	1.561	1
40.11.01/02	Gomme piene o semipiene	76	5
44.11.11	Legno preparato per fiammiferi	468	5
48.01.01/02	Carta destinata alla stampa di giornali o di pubblicazioni periodiche e all'edizione, ammessa in esenzione da dazio doganale	1.705	3
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche o artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto	46.400	5
da 56.01 a 04	Fiocco di fibre tessili sintetiche o artificiali, in massa ; fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche o artificiali ; cascami di fibre tessili sintetiche o artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati ; fibre tessili sintetiche o artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche o artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	23.975	5
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	300	1
84.15.02	Mobili e attrezzature muniti di un gruppo frigorifero, esclusi gli apparecchi frigoriferi di peso inferiore a 500 kg	59	5
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti) ; macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fab-		

Elenco 4 (seguito)

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione	Contingente di base (in migliaia di Dirhams)	Aumento annuo (in %)
	bricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc. ; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)	8.054	5
ex 84.41	Macchine da cucire sotto forma di elementi CKD	932	5
ex 85.15.01	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione, sotto forma di elementi CKD	13.014	5
ex 85.15.31	Apparecchi riceventi di televisione, anche combinati con un apparecchio di radiodiffusione, un fonografo o un giradischi, sotto forma di elementi CKD		
da 85.15.61 a 65	Parti e pezzi staccati		
ex 87.02.11	Autoveicoli per il trasporto di persone, da turismo, da piazza o da sport, con motore a esplosione o a combustione interna di cilindrata inferiore a 3.000 cc, sotto forma di elementi CKD	30.030	5
87.06 (escluso 87.06.21)	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, esclusi i radiatori ad acqua completi	12.068	5

ELENCO 5

Contingenti annui all'importazione nel Marocco previsti all'articolo 6, aperti per i prodotti originari della Comunità e espressi sotto forma di aliquota delle importazioni del Marocco

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione	Aliquota CEE (in %)
07.01.01	Patate da semina	68
07.01.02	Patate diverse da quelle da semina	67
10.03.12	Orzo destinato alla fabbricazione della birra	100
15.07.03	Olio di colza greggio	80
44.03 (esclusi 44.03.02/03 ; 44.03.07 ; 44.03.09/10/ 18/19 ; 44.03.14/22/ 23/24/25)	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	56
84.15 (escluso 84.15.02)	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie, esclusi i prodotti di cui al n° 84.15.02 dell'elenco 4	73
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali ; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili ; macchine e telai per la filatura e la torcitura ; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare	55
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti ; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	57

ELENCO 6

Contingenti annui all'importazione nel Marocco previsti all'articolo 7, aperti per i prodotti originari della Comunità e espressi sotto forma di aliquota delle importazioni del Marocco

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione	Aliquota CEE (in %)
27.10	Oli di petrolio e di scisti (diversi dagli oli greggi) ivi comprese le preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio e di scisti superiore od uguale al 70 %, delle quali detti oli costituiscono il componente base :	
	da 00 a 20 - oli leggeri e medi	37
	da 21 a 41 - oli pesanti e altri	77
ex Capitolo 31	Concimi, esclusi i prodotti del n° 31.05 della nomenclatura di Bruxelles	78
35.05	Destrine ; amidi e fecole solubili o terrefatti ; colle d'amido o di fecola	94
39.02.01/02	Polietilene in lastre, fogli o tubi	} 68
39.02.32/33	Cloruro di polivinile in lastre, fogli o altro	
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita	83
48.01 (esclusi 48.01.01/02)	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i prodotti di cui ai n.ri 48.01.01/02 dell'elenco 4	52
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali continue (compresi i tessuti di monofili, di lanette o di forma simili delle voci n.ri 51.01 e 51.02)	29
da 53.11.05 a 12	Tessuti di lana o di peli fini, non stampati, contenenti meno dell'85 %, in peso, di queste materie tessili, nonché quelli contenenti almeno l'85 % in peso di queste materie tessili e pesanti al metro quadro 300 grammi o meno	71
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	72
55.09	Altri tessuti di cotone	28
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche o artificiali (in fiocco o provenienti da cascami), non preparati per la vendita al minuto	87
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali in fiocco	35
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati, con o senza anima di metallo	27
59.08	Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali	60
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza	96
61.01	Indumenti esterni per uomo e ragazzo	87
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	43

Elenco 6 (seguito)

N. della nomenclatura generale marocchina dei prodotti	Designazione	Aliquota CEE (in %)
da 70.05.01 a 11	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare, anche colorato, di spessore superiore a 3,5 mm, oppure non colorato di spessore uguale o inferiore a 3,5 mm	50
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	96
73.27.11	Griglie o reti, fili di ferro o di acciaio	93
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire, esclusi i prodotti di cui al n° ex 84.41 dell'elenco 4	46
ex 85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonica e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando, esclusi i prodotti di cui ai n.ri da 85.15.11 a 51 (tranne 85.15.31) dell'elenco 3 e ai n.ri ex 85.15.01, ex 85.15.31 e da 85.15.61 a 65 dell'elenco 4	79
ex 87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci, esclusi i prodotti di cui al n. ex 87.02.11 dell'elenco 4	90

PROTOCOLLO

relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

Disposizioni relative alla definizione del concetto di « prodotti originari »

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, sono considerati :

1. come prodotti originari della Comunità, a condizione che siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5 nel Marocco :
 - a) i prodotti totalmente ottenuti negli Stati membri ;
 - b) i prodotti ottenuti negli Stati membri e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari del Marocco ;
2. come prodotti originari del Marocco, a condizione che siano stati trasportati direttamente nello Stato membro importatore, ai sensi dell'articolo 5 :
 - a) i prodotti totalmente ottenuti nel Marocco ;
 - b) i prodotti nel Marocco e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

I prodotti di cui all'elenco C sono temporaneamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a) sono considerati « totalmente ottenuti » negli Stati membri o nel Marocco :

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo ;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati ;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati ;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ;
- f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi ;
- g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime ;
- h) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dagli animali o dai prodotti indicati alle lettere da a) a g) o dai loro derivati.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti :

- a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco ;
- b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per voci doganali si intendono quelle della nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Articolo 4

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato membro o nel Marocco ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messe in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono :

- da un lato,
 - per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione ;
 - per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione ;
- dall'altro,
 - il prezzo ex fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Articolo 5

Sono considerati come trasportati direttamente dallo Stato membro d'esportazione nel Marocco o dal Marocco nello Stato membro d'importazione :

- a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti ;
- b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti, o con un trasbordo in tali territori, a condizione che l'attraversamento o il trasbordo si effettui con la scorta di un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro o in Marocco ;
- c) i prodotti che, senza essere scortati da un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro o in Marocco, attraversano territori diversi da quelli delle parti contraenti, a condizione che l'attraversamento di detti territori sia giustificato da ragioni geografiche e che siano soddisfatte le condizioni fissate nella nota esplicativa 6.

Non sono considerati interruzione del trasporto diretto i trasbordi effettuati nei porti situati nei territori diversi da quelli delle parti contraenti, quando tali trasbordi siano dovuti a casi di forza maggiore o quando siano consecutivi a fenomeni marini.

TITOLO II

Disposizioni relative all'attuazione di metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, nello Stato membro d'importazione o nel Marocco, al beneficio delle disposizioni dell'Accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.M.A. 1, rilasciato dalle autorità doganali del Marocco o dello Stato membro.

Tuttavia, quelli tra detti prodotti che sono oggetto di spedizioni (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari, sono ammessi al beneficio delle disposizioni dell'Accordo in Marocco o nello Stato membro se accompagnati da un formulario A.A.M. 2.

Articolo 7

Il certificato di circolazione delle merci A.M.A. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

Articolo 8

Il certificato di circolazione delle merci A.M.A. 1 è vistato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci A.M.A. 1 può essere vistato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore o omissione involontaria. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato vistato.

Il certificato di circolazione delle merci A.M.A. 1 può essere vistato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dall'Accordo.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci A.M.A. 1 deve essere presentato entro un termine di quattro mesi, a decorrere dalla data del visto della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione cui è presentata la merce.

Articolo 10

Il certificato di circolazione delle merci A.M.A. 1 deve essere compilato su un modulo di cui un mo-

dello è allegato al presente protocollo. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea, in conformità delle disposizioni di diritto interno del paese esportatore. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il certificato deve avere il formato di cm 21 x 30 ed essere stampato su carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Gli Stati membri e il Marocco possono riservarsi la stampa dei certificati, oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modello deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni certificato deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché il numero di serie destinato a contraddistinguere.

Articolo 11

Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

Articolo 12

Il formulario A.MA. 2, di cui un modello è allegato al presente protocollo, dev'essere compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea, in conformità delle disposizioni di diritto interno del paese esportatore. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il formulario A.MA. 2 comporta due fogli ognuno dei quali ha il formato di 21 x 14,8 cm. Esso deve essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m². Sulla prima facciata di ogni foglio deve essere impressa una diagonale formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Il formulario A.MA. 2 può essere perforato meccanicamente, in modo da rendere possibile il distacco dei due fogli e della parte del certificato da apporre sulla spedizione. La facciata posteriore di tale ultima parte può essere gommata.

Gli Stati membri ed il Marocco possono riservarsi la stampa di tale modulo oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché il numero di serie destinato a contraddistinguere.

Articolo 13

Per ogni spedizione postale è compilato un formulario A.MA. 2. Dopo aver riempito e sottoscritto i due fogli del formulario, l'esportatore introduce la propria dichiarazione (primo foglio) all'interno del pacco e incolla l'etichetta del secondo foglio del formulario A.MA. 2 sull'involucro esterno della spedizione.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dal compimento delle altre formalità previste dalle disposizioni doganali o postali.

Articolo 14

Salvo il sospetto di abusi, le autorità doganali dello Stato membro o del Marocco ammettono al beneficio delle disposizioni dell'Accordo le merci contenute in un pacco munito di un'etichetta A.MA. 2.

A titolo di sondaggio o in caso di dubbi sulla regolarità dell'operazione, le autorità doganali dello Stato membro o del Marocco possono chiedere un controllo alle autorità doganali del Marocco o dello Stato membro, trasmettendo a tal fine il primo foglio del formulario A.MA. 2 contenuto nel pacco e sospendere, in attesa dei risultati della verifica, l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. In tal caso, lo svincolo delle merci è tuttavia consentito all'importatore, fatte salve le misure cautelari ritenute necessarie.

Articolo 15

1. Gli Stati membri e il Marocco ammettono come prodotti originari al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, senza che occorra presentare un certificato di circolazione A.MA. 1 o compilare un formulario A.MA. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali

dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 16

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni del presente titolo, gli Stati membri e il Marocco si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione A.MA. 1 e delle dichiarazioni degli esportatori contenute nei formulari A.MA. 2.

Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, ed in particolare di quelle del presente titolo, affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile negli Stati membri e in Marocco.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 17

Gli Stati membri e il Marocco adottano le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci A.MA. 1 possano essere presentati, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 18

Il Marocco, gli Stati membri e la Comunità adottano, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 19

Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, il modello del certificato di circolazione delle merci A.MA. 1 e il modello del formulario A.MA. 2 fanno parte integrante del presente protocollo.

Articolo 20

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo si trovino in viaggio o che, in uno Stato membro o in Marocco, si trovino in regime di deposito provvisorio, in regime di deposito doganale o in regime di zona franca, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo con riserva che, entro un termine di quattro mesi a decorrere da quella data, vengano presentati ai servizi doganali del paese d'importazione un certificato A.MA. 1 redatto a posteriori dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione, nonché documenti che comprovino trasporto diretto.

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 — ad articolo 1 :

L'espressione « negli Stati membri » o « nel Marocco » comprende anche le acque territoriali, nonché le navi operanti in alto mare, comprese le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, a condizione che le stesse rispondano a tutte le condizioni indicate dalla nota esplicativa 4.

Nota 2 — ad articolo 1 :

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o del Marocco, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale merce siano o meno originari di Stati terzi.

Nota 3 — ad articolo 1 :

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 4 — ad articolo 2, lettera f) :

L'espressione « loro navi » si applica soltanto nei confronti delle navi :
— che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Marocco ;

- che battono bandiera di uno Stato membro o del Marocco ;
- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri e al Marocco o ad una società con sede principale in uno di tali Stati, di cui il gerente o i gerenti, il presidente del Consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di detti Consigli sono cittadini degli Stati membri e del Marocco e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, collettività pubbliche o a cittadini di tali Stati ;
- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri e del Marocco.
- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini degli Stati membri e del Marocco.

Nota 5 — ad articolo 4 :

Per « prezzo ex fabbrica » si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata la lavorazione o la trasformazione sufficiente. Quando tale lavorazione o trasformazione è stata effettuata successivamente da due o più imprese, si dovrà prendere in considerazione il prezzo pagato all'ultimo fabbricante.

Nota 6 — ad articolo 5, lettera c) :

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i porti d'imbarco dei prodotti originari del Marocco a destinazione della Comunità sono i seguenti :

Al-Hoceima	El Jadida	Larache	Tangeri
Agadir	Essaouira	Melilla	Tarfaya
Azilah	Ghazaouet	Mohammedia	
Casablanca	Ifni	Rabat	
Ceuta	Kenitra	Safi	

nonché qualsiasi porto che fosse ulteriormente aperto sul territorio marocchino.

2. In caso di attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti, i prodotti originari di uno Stato membro o del Marocco :

- devono rimanere sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito e non debbono esservi messe in libera pratica ;
- durante la permanenza in tale paese non debbono essere oggetto di manipolazioni, a meno che queste siano destinate ad assicurare la loro conservazione.

La prova dell'adempimento di dette condizioni è fornita dalla presentazione, alle autorità doganali del paese di destinazione, di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, recante :

- una descrizione esatta della merce ;
- la data d'imbarco o di sbarco delle merci, con l'indicazione delle rispettive navi ;
- un attestato delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza delle merci ; o, in mancanza, di ogni altro documento ritenuto probante dal paese di destinazione.

Nota 7 — ad articolo 8 :

Per quanto riguarda le esportazioni del Marocco effettuate alle condizioni di cui all'articolo 5, lettera c) e la cui destinazione finale definitiva non è nota al momento dell'uscita dal Marocco, per le merci relative può essere rilasciato un certificato di circolazione A.M.A. 1 provvisorio. Questo è sostituito successivamente da uno o, in caso di smistamento della spedizione prima dell'imbarco, da più certificati di circolazione A.M.A. 1 definitivi quando, alle autorità doganali che hanno rilasciato il certificato originale, è stato provato che le merci sono state istradate verso uno Stato membro.

Il certificato provvisorio deve essere compilato sul modello prescritto dall'articolo 10. Nella colonna « Osservazioni » esso deve recare la dicitura « PROVVISORIO » scritta in inchiostro rosso ed in stampatello.

Il certificato di circolazione provvisorio è esclusivamente destinato a permettere alle autorità doganali che lo hanno rilasciato di vistare il certificato di circolazione definitivo.

Nota 8 — ad articolo 8 :

Quando un certificato di circolazione A.MA. 1 si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o dal Marocco e riesportati tali e quali, i nuovi certificati rilasciati dal paese di riesportazione debbono obbligatoriamente indicare il paese nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario.

Nota 9 — ad articolo 13 :

Dopo aver compilato il formulario A.MA. 2 l'esportatore apporrà la menzione « A.MA. 2 » seguita dal numero di serie del formulario utilizzato, sia sull'etichetta verde modello C 1 o sulla dichiarazione C 2 o C 2 M, sia nella casella « Osservazioni » delle dichiarazioni in dogana CP 3 o CP 3 M.

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che le subiscono, o lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Tutte le voci della tariffa doganale	Tutti i prodotti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato delle merci durante il loro trasporto e magazzino (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate, nonché le operazioni similari) 2. Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi 3. a) il cambio dell'imballaggio, nonché le divisioni e le riunioni di colli ; b) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione d'imballaggio 4. L'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette, o altri segni distintivi similari 5. La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle raccomandazioni formulate dal Consiglio di Associazione per poter essere considerati come originari sia della Comunità, o del Marocco 6. La semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo 7. Il cumulo di due o più operazioni indicate nei punti da 1 a 6 di cui sopra 	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Tutte le voci della tariffa doganale (seguito)	Tutti i prodotti	8. La macellazione degli animali	
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci n.ri 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di pesci	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01, o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci n.ri 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci n.ri 07.01, 07.02 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservata (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	
11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del Capitolo 8	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrowroot, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire dall'orzo	
11.08	Amidi e fecole ; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del Capitolo 10, da patate o da altri prodotti del Capitolo 7	
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti	Fabbricazione a partire da cereali o da farine di cereali	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi ; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del Capitolo 2	
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Estrazione dai prodotti dei Capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del Capitolo 3	
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del Capitolo 17	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao		Fabbricazione a partire da prodotti « originari » del Capitolo 17
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte e zuccheri	
19.03	Paste alimentari	Ottenute a partire da qualsiasi prodotto	
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
19.05	Prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice e corn-flakes » e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri		Fabbricazione a partire dalle frutta « originarie » del Capitolo 8 e dei prodotti « originari » del Capitolo 17
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)		Fabbricazione a partire da frutta e prodotti « originari » del Capitolo 17
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri		Fabbricazione a partire da frutta e prodotti « originari » del Capitolo 17
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole		Fabbricazione a partire dai prodotti « originari » dei Capitoli 8, 17 e 22
ex 20.07	Succhi di frutta compresi i mosti d'uva non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri		Fabbricazione a partire dai prodotti « originari » dei Capitoli 8 e 17
ex 21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche	
ex 22.06	Vermut	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n.ri 08.04, 20.07, 22.04 22.05	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n.ri 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquativi, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n.ri 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n.ri 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.)	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte zuccheri e melassi	
ex 24.02	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70% in peso delle materie del n. 24.01 utilizzate sono prodotti « originari »
ex 28.13	Acido bromidrico	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.01	
ex 28.19	Ossido di zinco	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 79.01	
28.27	Ossido di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 78.01	
ex 28.28	Cloruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.42	
ex 28.29	Fluoruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 28.28 e 28.42	
ex 28.30	Cloruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 28.28 e 28.42	
ex 28.33	Bromuri	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 28.01 e 28.13	
ex 28.38	Solfato d'alluminio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.20	
ex 28.42	Carbonato di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.28	
ex 29.02	Bromuri organici	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci n.ri 28.01 e 28.13	
ex 29.02	Diclorodifeniltricloroetano		Trasformazione dell'etanolo in clorale e condensazione del clorale con il monoclorobenzolo
ex 29.35	Piridina; alfapicolina; betapicolina; gammapicolina		Trasformazione dell'acetilene in aldeide acetica e trasformazione dell'aldeide acetica in piridina o picolina

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 29.35	Vinilpiridina		Trasformazione dell'aldeide acetica in picoline e trasformazione delle picoline in vinilpiridina
ex 29.38	Acido nicotinico (vitamina PP)		Trasformazione dell'aldeide acetica in betapicolina e trasformazione della betapicolina in acido nicotinico
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, contenenti antibiotici	Tutte le fabbricazioni a partire da antibiotici della voce n. 29.44	
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dalle materie delle voci n.ri 32.04 e 32.05	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato	
35.05	Destrine e colle di destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola	Tutte le fabbricazioni a partire da prodotti diversi	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi pep-tizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali ad esclusione degli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi : — gli oli di flemma e l'olio di Dippel, — gli acidi naftenici e loro sali insolubili nell'acqua ; gli esteri degli acidi naftenici, — gli acidi solfonafthenici e loro sali insolubili nell'acqua ; gli esteri degli acidi solfonafthenici, i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio o d'etanolamnime ; gli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali, — le miscele di alchileni, — gli alchilibenzoli o alchilnaftaline, in miscele, — gli scambiatori di ioni, — i catalizzatori — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche, — i cementi, malte e composizioni simili, refrattari, — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas, — i carboni (esclusi quelli di grafite artificiale del n. ex 38.01) in composizioni metallografittiche o altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiproducti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Polimeri	Tutte le fabbricazioni a partire dai monomeri del capitolo 29	
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso	Lavorazione delle materie plastiche artificiali, degli eteri ed esteri della cellulosa, delle resine artificiali	
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumi-		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
40.05 (seguito)	cati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali), o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.03	Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.04	Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluse		
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluse (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari (ex voce n. 43.02)	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.01
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. ri 51.01 o 51.02)		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da lana in massa
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da lana in massa
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09	Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 05.03, 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
53.11	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 53.01 al 53.05 incluso
54.04	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dalle materie delle voci n.ri 54.01 e 54.02
54.05	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 54.01 e 54.02
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 e 55.03
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01 e 55.03
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 e 55.04
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 e 55.04
55.09	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 55.01, 55.03 e 55.04

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri 56.01, 56.02 e 56.03
57.09	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01
57.10	Tessuti di juta		Ottenuti a partire dalla juta greggia
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire dalle materie delle voci n.ri 57.02 e 57.04
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, da 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kélim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso,
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate, reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenute sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenute sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da filati semplici
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da filati semplici
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci n.ri dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 60	Maglierie : — di fibre tessili sintetiche od artificiali continue o in fiocco — altre		Ottenute a partire da materie delle voci n.ri dal 56.01 al 56.03, da paste tessili o da prodotti chimici Ottenute a partire da fibre naturali cardate o pettinate
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino		Ottenuti a partire da filati
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili		Ottenuti a partire da filati
61.07	Cravatte		Ottenuti a partire da filati
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna		Ottenuti a partire da filati
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggi-petto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario ; sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati
ex 62.01	Coperte diverse da quelle a riscaldamento elettrico		Ottenute a partire da filati greggi dei capitoli dal 50 al 56 incluso
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento		Ottenute a partire da filati semplici greggi
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da filati
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici greggi

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »	
Voce della tariffa doganale	Designazione			
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito	
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo		
ex 64.02	Calzature con tomaia di cuoio naturale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo		
ex 64.02	Calzature diverse da quelle con tomaia di cuoio naturale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo		
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo		
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio ecc.)	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo		
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti			Ottenuti a partire da fibre
65.05	Capelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per cappelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti			Ottenuti a partire da filati
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 68.04) ex 68.05) ex 68.06)	Lavori di abrasivi artificiali a base di carburi di silicio	Tutte le fabbricazioni a partire dai carburi di silicio (voce n. ex 28.56)	
ex 70.07	Vetro colato o laminato (anche sgrossato e smerigliato o pulito), tagliato in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, curvato o altrimenti lavorato (smussato, inciso, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n. ri dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n. ri dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci n. ri dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Taglio senza laminazione di sbocchi in rotoli della voce n. 73.08	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Taglio senza laminazione di sbocchi in rotoli della voce n. 73.08	
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.07	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.08	Accessori per tubi, di rame (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.12	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiera o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bullo-neria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.05	Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (cappannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balastrate, ecc.) di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti; stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto), polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati e fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, esclusi il materiale, le macchine e gli apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (84.15) e le macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione : — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »
ex capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci n.ri 85.14 e 85.15		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione :

- per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio ;
- per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo determinante :
 - il valore dei prodotti importati
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione : — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari » — e che tutti i transistori siano dei prodotti « originari »
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorevelazione, radioscandaglio e radiotelecomando		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del prodotto finito e a condizione : — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari » — e che tutti i transistori siano dei prodotti « originari »
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce n° 87.09		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medicochirurgici, ad eccezione dei prodotti delle voci n.ri 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti delle voci n.ri 91.04 e 91.08		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari »

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono e in televisione, mediante processo magnetico, loro parti ed accessori, ad eccezione dei prodotti della voce n° 92.11		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione : — che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti « originari » — e che tutti i transistori utilizzati siano dei prodotti « originari »
ex 93.07	Pallini da caccia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma e di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbizzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici, montati		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 70.12

(¹) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo determinante :
 - il valore dei prodotti importati
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione di parti e pezzi staccati « non originari » nelle macchine e apparecchi dei capitoli da 84 a 92 non provoca la perdita del carattere di « prodotti originari » per tali prodotti se il valore di queste parti e pezzi non supera il 5 % del valore del prodotto finito
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione, greggi sgrossati semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata, pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 40.01	Lastre « crêpe » di gomma per suole	Laminazione di fogli « crêpe » di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma nudi
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Slanatura di pelli di ovini
ex 41.03	Pelli di meticci delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli di capre delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di capre delle Indie semplicemente conciate
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccaimento, vaporizzazione, desmottamento « épince-tage », rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito.

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione	
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di prodotti di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette sfaccettate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n° 70.19, sfaccettati	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre preziose (gemme) e da pietre semipreziose (fini), gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche o ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità da trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre sintetiche e ricostituite, gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe, (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dei metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso	Trasformazione degli acciai legati e acciai fini nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, la quale comporta il passaggio da una delle categorie sottoindicate ad un'altra di dette categorie : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni ; 2. Sbozzi di forgia ; 3. Sbozzi in rotoli per lamiere ; larghi piatti ;

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione	
73.15		4. Barre (comprese la vergella o bordone e le barre forate per la perforazione delle miniere) e profilati ; 5. Nastri ; 6. Lamiere ; 7. Fili nudi o rivestiti esclusi i fili isolati per l'elettricità.
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n° 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da prodotti originari
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : — che almeno il 50 % dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari » — che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione :

a) per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile e pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;

b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo determinante :

— il valore dei prodotti importati
— il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione	
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori d'avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori d'osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e di ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, di giavazzo e di materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire dagli sbizzi

ELENCO C

Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo

Voce della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici assimilati ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 27.09 a 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose ; cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, • -- benzolo, toluolo, siloli destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinosi
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti
ex 38.19	Alchilideni in miscela

**DOMANDA DI CONTROLLO DEL
PRESENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
A. MA. 1**

Il sottoscritto, funzionario doganale, sollecita il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato:

Fatto a, il

Timbro Ufficio

.....
(firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di accertare che il presente certificato di circolazione A.MA.1:

1. È stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte ⁽¹⁾
2. Non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedi le allegate osservazioni) ⁽¹⁾.

Fatto a, il

Timbro Ufficio

.....
(firma del funzionario)

⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile.

I. MERCI CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. MA. 1

Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. MA. 1 soltanto le merci che, nel Paese d'esportazione, sono comprese in una delle seguenti categorie:

1. Merci interamente ottenute sia negli Stati membri (*) che in Marocco. Sono considerate come interamente ottenute sia negli Stati membri che in Marocco:
 - a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
 - e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi;
 - g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonchè gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
 - h) le merci ivi ottenute esclusivamente partendo da animali o prodotti indicati alle lettere da a) a g) o da loro derivati.
2. Merci ottenute negli Stati membri o in Marocco e nella cui fabbricazione sono entrati soltanto dei prodotti originariamente importati dal Marocco o dagli Stati membri, i quali, all'esportazione, rispon-

devano alle condizioni richieste per ottenere un certificato A. MA. 1 nonchè, eventualmente, dei prodotti della categoria 1 di cui sopra.

3. Merci ottenute negli Stati membri o in Marocco e nella cui fabbricazione sono entrati dei prodotti diversi da quelli che rientrano nelle suddette categorie 1 e 2, a condizione che tali prodotti (qui di seguito denominati « prodotti terzi » siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni:
 - a) che abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale (**) diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, a meno che le operazioni effettuate non siano comprese nell'elenco A allegato al Protocollo riguardante la definizione della nozione di « prodotti originari » ed i metodi di cooperazione amministrativa;
 - b) oppure, pur risultando nel suddetto elenco A, rispondano alle speciali condizioni per loro previste in tale elenco;
 - c) che non abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella dei prodotti terzi messi in opera, ma che figurano nell'elenco B allegate al Protocollo riguardante la definizione della nozione di « prodotti originari » ed i metodi di cooperazione amministrativa.

II. CAMPO D'APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. MA. 1

Il certificato di circolazione A. MA. 1 può essere utilizzato soltanto se le merci alle quali si riferisce vengono trasportate direttamente dal paese d'esportazione nel paese d'importazione. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese d'esportazione nel paese d'importazione:

- a) le merci il cui trasporto avviene senza attraversamento dei territori diversi da quelli delle Parti contraenti;
- b) le merci il cui trasporto ha luogo con attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti o con trasbordo in uno di tali territori a condizione che l'attraversamento di detti territori avvenga con la scorta di un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro o dal Marocco;
- c) le merci che sono trasbordate nei porti situati in territori diversi

da quelli delle Parti contraenti qualora tali trasbordi risultino da caso di forza maggiore o siano consecutivi a dei fatti di mare.

I porti d'imbarco dei prodotti originari dal Marocco e aventi per destinazione la Comunità sono i seguenti:

AL-HOCEIMA	ESSAOUIRA	MOHĀMMEDIA
AGADIR	GHAZAOUET	RABAT
AZILAH	IFNI	SAFI
CASABLANCA	KENITRA	TANGER
CEUTA	LARACHE	TARFAYA
EL JADIDA	MELILIA	

Come pure ogni altro porto che ulteriormente fosse costruito sul territorio marocchino.

III. REGOLE DA OSSERVARE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. MA. 1

1. Il certificato di circolazione A. MA. 1 è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità Economica Europea e in conformità con le disposizioni di diritto interno del Paese esportatore.
2. Il certificato di circolazione A. MA. 1 deve esser compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso si dovrà impiegare l'inchiostro e scrivere in carattere stampatello. Il documento non deve presentare nè raschiature nè correzioni sovrapposte. Le eventuali modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni sbagliate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle autorità doganali.
3. Ogni articolo indicato nel certificato di circolazione A. MA. 1 deve

essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

4. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per consentirne l'identificazione.
5. L'esportatore (o il vettore) può completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione con un riferimento al documento di trasporto. L'esportatore (o il vettore) riporterà sul documento di trasporto che scorta la spedizione delle merci il numero di serie del certificato A. MA. 1.

IV. PORTATA DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. MA. 1

Il certificato di circolazione A. MA. 1, quando viene utilizzato regolarmente, permette di ottenere nel Paese d'importazione l'ammissione delle merci in esso descritte al beneficio delle disposizioni dell'Accordo di Associazione fra la CEE e il Marocco.

Il servizio delle Dogane del Paese membro importatore può, ove lo ritenga necessario, chiedere l'esibizione di ogni altro documento giustificativo, in particolare dei documenti di trasporto in Base ai quali è stata effettuata la spedizione delle merci.

V. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. MA. 1

Il certificato di circolazione A. MA. 1 deve essere presentato all'ufficio doganale del Paese d'importazione nel quale si vuole introdurre la

merce non oltre quattro mesi a decorrere dalla data del visto.

(*) Gli Stati membri sono: il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Grand Ducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi in Europa.

(**) Per voci doganali s'intendono quelle Nomenclatura di Bruxelles.

(Seguito della dichiarazione dell'esportatore che figura nella pagina precedente)

DICHIARO che queste merci sono state ottenute in e rientrano nella categoria⁽¹⁾
di cui alla Nota I risultante a tergo del Certificato di Circolazione A. MA. 1.

PRECISO che le circostanze che hanno conferito a queste merci il carattere di « prodotti originari » sono le seguenti⁽²⁾:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti⁽³⁾ documenti giustificativi:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità responsabili, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del presente certificato, come pure ad accettare qualunque controllo, da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui si tratta.

CHIEDO il rilascio di un certificato di circolazione A. MA. 1 per queste merci.

Fatto a, il

.....
(Firma dell'esportatore)

⁽¹⁾ Menzionare il numero della categoria, completandolo eventualmente con l'indicazione del capoverso corrispondente.

⁽²⁾ Da compilare soltanto se si tratta di merci nella cui fabbricazione siano entrati dei prodotti originari da un paese terzo oppure dei prodotti d'origine indeterminata.

Indicare i prodotti messi in opera, la loro voce doganale, la loro provenienza e, se necessario, i processi di fabbricazione conferenti l'origine del paese membro di fabbricazione (applicazione dell'elenco B o delle condizioni speciali previste all'elenco a), le merci ottenute e la loro voce doganale. Se i prodotti messi in opera non debbono superare, in valore, una data percentuale della merce ottenuta affinché possa essere conferito a quest'ultima il carattere di « prodotto originario », indicare:

- per i prodotti messi in opera:
 - il valore in dogana, se tali prodotti sono di origine terza;
 - il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione, se si tratta di prodotti d'origine indeterminata;
- per le merci ottenute: il prezzo «ex fabbrica», cioè quello pagato al fabbricante presso il quale è avvenuta la lavorazione o la trasformazione. Quando detta lavorazione o trasformazione ha luogo presso due o più imprese, il prezzo da prendere in considerazione è quello pagato all'ultimo fabbricante.

⁽³⁾ Per esempio, documenti d'importazione, fatture, ecc. . . . relativi ai prodotti messi in opera.

FORMULARIO A.MA. 2

(FOGLIO 1)

DA INSERIRE NEL PACCO

ASSOCIAZIONE CEE-MAROCCO	ETICHETTA A.MA.2 A 000000
Dichiarazione dell'esportatore	Denominazione delle merci
<p>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte e contenute nel presente invio postale.</p> <p>— dichiaro che esse si trovano in (paese d'esportazione)</p> <p>nelle condizioni fissate a tergo del foglio 2 di questa dichiarazione;</p> <p>— m'impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi giustificazione che esse ritenessero indispensabile ed ad accettare qualunque controllo da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci descritte a fronte.</p> <p>— Paese di destinazione:</p> <p>Fatto a: il</p> <p>..... (firma dell'esportatore)</p> <p>Esportatore:</p> <p>(Nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo completo dell'esportatore)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Osservazione (1):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Amministrazione o servizio del paese esportatore incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore (2):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>(1) Indicare riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'Amministrazione o Servizio competente.</p> <p>(2) Indicare l'Amministrazione o il Servizio designati dalle disposizioni nazionali.</p>	

RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il sottoscritto funzionario doganale richiede un controllo della dichiarazione dell'esportatore che figura sul recto del presente formulario A.MA.2 (*)</p> <p>A il</p> <p> <div style="border: 1px dashed black; display: inline-block; padding: 2px;">Timbro dell'ufficio</div> (firma del funzionario) </p>	<p>Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario del Servizio competente ha permesso di constatare:</p> <p>1) che le indicazioni e menzioni apposte sulla presente etichetta sono esatte ⁽¹⁾;</p> <p>2) che la presente etichetta A.MA.2 non soddisfa alle condizioni di regolarità richieste (cfr. le note allegate) ⁽¹⁾.</p> <p>A il</p> <p> <div style="border: 1px dashed black; display: inline-block; padding: 2px;">Timbro dell'ufficio</div> (firma del funzionario) </p> <p>..... ⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile</p>

(*) — Il controllo a posteriori del formulario A. MA. 2 viene effettuato a titolo di sondaggio od ogni qualvolta che la dogana del paese importatore nutra fondati dubbi sull'origine reale della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

— La dogana del paese importatore rimanda all'Amministrazione o Servizio del Paese d'esportazione il formulario A. MA. 2 contenuto nel pacco, indicando i motivi di forma o di sostanza che giustificano una inchiesta. Nella misura del possibile, essa allega al formulario la fattura o copia che le è stata presentata e fornisce tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e fanno ritenere che le indicazioni contenute nel formulario A. MA. 2 siano inesatte.

Se essa decide di sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo in attesa dei risultati del controllo, la dogana del paese d'importazione, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, offre all'importatore la possibilità di ritirare le merci.

MERCI CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. MA. 1 O ALLA COMPILAZIONE DI UN FORMULARIO A. MA. 2

Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. MA. 1 o alla compilazione di un formulario A. MA. 2 le merci che, nel Paese d'esportazione (*), sono comprese in una delle seguenti categorie:

Categoria 1

Merci interamente ottenute sia negli Stati membri(*) che in Marocco. Sono considerate come interamente ottenute sia negli Stati membri che in Marocco:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi;
- g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonchè gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
- h) le merci ivi ottenute esclusivamente partendo da animali o prodotti indicati alle lettere da a) a g) o da loro derivati.

Categoria 2

Merci ottenute negli Stati membri o in Marocco e nella cui fabbricazione sono entrati soltanto dei prodotti originariamente importati dal

Marocco o dagli Stati membri i quali, all'esportazione, rispondevano alle condizioni richieste per ottenere un certificato A. MA. 1 nonchè, eventualmente, dei prodotti della categoria 1 di cui sopra.

Categoria 3

Merci ottenute negli Stati membri o in Marocco e nella cui fabbricazione sono entrati dei prodotti diversi da quelli che rientrano nelle suddette categorie 1 e 2, a condizione che tali prodotti (qui di seguito denominati «prodotti terzi») siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni:

- a) che abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale(**) diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, a meno che le operazioni effettuate non siano comprese nell'elenco A allegato al Protocollo riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa;
- b) oppure, pur risultando nel suddetto elenco A, rispondano alle speciali condizioni per loro previste in tale elenco;
- c) che non abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella dei prodotti terzi messi in opera, ma che figurano nell'elenco B allegato al Protocollo riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa.

(*) Gli Stati membri sono: il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Gran Ducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi in Europa.

(**) Per voci doganali s'intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

del Consiglio della Comunità economica europea

da una parte,

e

di Sua Maestà il Re del Marocco

dall'altra,

riuniti a Rabat, il trentun marzo millenovecentosessantanove
per la firma dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea
e il Regno del Marocco,

al momento di firmare questo Accordo,

— hanno adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti qui di seguito elencate :

1. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato 1 dell'Accordo,
2. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'interpretazione dell'articolo 9 dell'allegato 1 dell'Accordo,
3. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunità degli oli d'oliva presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 chilogrammi o meno,

— hanno preso atto delle dichiarazioni della delegazione della Comunità qui di seguito elencate :

1. Dichiarazione della delegazione della Comunità relativa all'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo,
2. Dichiarazione della delegazione della Comunità concernente le relazioni del Marocco con i paesi in fase di sviluppo,

— hanno preso atto della dichiarazione del Rappresentante del governo del Regno del Marocco relativa agli articoli 1 e 2 dell'allegato 3 dell'Accordo,

— ed hanno constatato lo scambio di lettere concernente il Protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'Accordo (spedizioni postali, nonché certificato A.MA. 1 e formulario A.MA. 2).

Le dichiarazioni e lo scambio di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni saranno sottoposte, qualora se ne manifestasse la necessità, alle procedure necessarie ad assicurare la loro validità, nelle stesse condizioni dell'Accordo che crea l'associazione.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

واثباتا لذلك ، وقع المفوضون اسفل هذا العقد الختامى .

Geschehen zu Rabat am einunddreißigsten März neunzehnhundertneunundsechzig.

Fait à Rabat, le trente et un mars mil neuf cent soixante-neuf.

Fatto a Rabat, il trentun marzo millenovecentosessantannove.

Gedaan te Rabat, de eenendertigste maart negentienhonderd negenenzestig.

حرر بالرباط هـ نى الحادى والثلاثين من مارس سنة الف وتسعمائة وتسع وستين .

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

Pour le Conseil des Communautés Européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

عن مجلس الجماعات الأوروبية .

Gaston THORN

Jean REY

Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté Économique Européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre Partie contractante de l'accomplissement des procédures^s requises par le Traité instituant la Communauté Économique Européenne et notamment la consultation de l'Assemblée.

Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo.

Onder voorbehoud dat de Europese Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag van tot oprichting de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement.

مع التحفظ الأتكون المجموعة الاقتصادية الأوروبية ملتزمة التراما نهائيا الا بعد ابلاغ الطرف المتعاقد الآخر تنهية الاجراءات التي تستوجبها المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية ولا سيما استشارة الجمعية البرلمانية الأوروبية.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Marokko,

Pour Sa Majesté le Roi du Maroc,

Per Sua Maestà il Re del Marocco,

Voor Zijne Majesteit de Koning van Marokko,

عن صاحب الجلالة ملك المغرب

Ahmed LARAKI

ALLEGATO

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato 1 dell'Accordo

Le parti contraenti convengono che, quando nell'allegato 1 dell'Accordo sono contemplate le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE, dell'articolo 11 del regolamento n. 23, degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 136/66/CEE e dell'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE, la Comunità fa riferimento al regime applicabile agli Stati terzi all'atto dell'importazione dei prodotti in questione.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'interpretazione dell'articolo 9 dell'allegato 1 dell'Accordo

Le parti contraenti convengono che l'impegno di accordare un vantaggio comparabile nel caso di modifica della regolamentazione comunitaria per i prodotti contemplati all'articolo 7 dell'allegato 1 dell'Accordo, elencati qui di seguito, non può conferire diritti al miglioramento delle preferenze già accordate al Marocco, preferenze che rimangono pertanto immutate qualora la modifica, applicata agli stessi prodotti originari del Marocco, sia disposta nell'ambito dell'unificazione dei regimi d'importazione applicati da ognuno degli Stati membri nei confronti degli Stati terzi :

- ex 20.01 B Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie o mostarde, senza zucchero, altri, ad esclusione dei cetriolini
- 20.02 Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati, senza aceto o acido acetico :
A. Funghi
B. Tartufi
ex H. altri, esclusi le carote e i miscugli
- 20.02 F Capperi e olive, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
- 20.05 Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :
A. II — altre
B. III — altre
C. III — non nominate
- ex 20.06 B II c) 1 aa) Mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci e
bb) le prugne) altrimenti preparate o conservate, senza alcole,
c) 2 senza aggiunta di zuccheri.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunità degli oli d'oliva presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 chilogrammi o meno

Le parti contraenti convengono che per gli oli d'oliva presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 chilogrammi o meno, le disposizioni eventualmente adottate dalla Comunità nei confronti degli Stati terzi per fronteggiare l'importazione a prezzi anormalmente bassi si applicheranno al Marocco.

Le misure adottate in conseguenza, e all'occorrenza nei confronti del Marocco, saranno applicate fermo restando il regime previsto dagli articoli 5 e 6 dell'allegato 1 dell'Accordo.

L'applicazione al Marocco delle disposizioni che la Comunità riterrà opportuno adottare per fronteggiare l'importazione a prezzi anormalmente bassi non costituisce una modifica ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato 1 dell'Accordo del regime previsto dall'Accordo per i prodotti in oggetto.

Dichiarazione della delegazione della Comunità relativa all'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo

La Comunità, dopo aver preso conoscenza degli accordi conclusi tra il Regno del Marocco, l'Arabia Saudita e il Senegal, rinuncia ad avvalersi della clausola della nazione più favorita di cui all'articolo 4 dell'Accordo per quanto riguarda le relazioni del Marocco con detti paesi.

Dichiarazione della delegazione della Comunità concernente le relazioni del Marocco con i paesi in fase di sviluppo

La Comunità afferma l'interesse fondamentale che essa attribuisce ai progressi dei lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e alle realizzazioni che ne risulteranno.

Essa si dichiara in particolare disposta a dare il suo appoggio alle iniziative e alle azioni intraprese dai paesi in fase di sviluppo per favorire lo sviluppo della loro cooperazione economica, soprattutto nel settore degli scambi.

Dichiarazione del rappresentante del governo del Regno del Marocco relativa agli articoli 1 e 2 dell'allegato 3 dell'Accordo

Al momento della firma dell'Accordo che crea una associazione tra il Regno del Marocco e la Comunità economica europea, il governo del Regno del Marocco dichiara che le riduzioni tariffarie previste agli articoli 1 e 2 dell'allegato 3 dell'Accordo non hanno carattere preferenziale.

Scambio di lettere concernente il protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato all'Accordo (spedizioni postali, nonché certificato A.MA. 1 e formulario A.MA. 2)

Bruxelles, 19 marzo 1969

Signor Presidente,

mi prego di confermarLe che le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) saranno ammesse al beneficio delle procedure di cui agli articoli 13 e 14 del protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, fino a concorrenza di un valore di mille unità di conto per spedizione.

Resta inoltre inteso che i prodotti originari della Comunità importati nel Marocco non dovranno essere accompagnati da certificati di circolazione A.MA. 1 o da formulari A.MA. 2 di cui all'articolo 6 del Protocollo stesso, qualora la presentazione di tali documenti non comporti l'applicazione di un regime preferenziale per detti prodotti.

Le autorità marocchine comunicheranno alla Commissione i casi in cui la presentazione dei certificati A.MA. 1 o dei formulari A.MA. 2 è richiesta per l'applicazione dell'Accordo.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Helmut SIGRIST

*Presidente della delegazione
della Comunità economica europea*

Bruxelles, 19 marzo 1969

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha fatto la seguente comunicazione :

« Signor Presidente,

mi prego di confermarLe che le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) saranno ammesse al beneficio delle procedure di cui agli articoli 13 e 14 del protocollo relativo alla definizione del concetto di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, fino a concorrenza di un valore di mille unità di conto per spedizione.

Resta inoltre inteso che i prodotti originari della Comunità importati nel Marocco non dovranno essere accompagnati da certificati di circolazione A.MA. 1 o da formulari A.MA. 2 di cui all'articolo 6 del protocollo stesso, qualora la presentazione di tali documenti non comporti l'applicazione di un regime preferenziale per detti prodotti.

Le autorità marocchine comunicheranno alla Commissione i casi in cui la presentazione dei certificati A.MA. 1 o dei formulari A.MA. 2 è richiesta per l'applicazione dell'Accordo.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione. »

Mi prego di accusare ricevuta di detta comunicazione e di confermarle l'accordo del mio governo sul suo contenuto.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Ben Salem GUESSOUS

*Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario*

*Presidente della delegazione
del Regno del Marocco*

SCAMBI DI LETTERE

avvenuti a Rabat il 31 marzo 1969 tra i presidenti delle
due delegazioni

Scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficino di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri

Rabat, 31 marzo 1969

Signor Presidente,

mi prego di comunicarLe che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea hanno fatto la seguente dichiarazione :

- « 1. Per i prodotti originari e in provenienza dal Marocco non elencati negli allegati 1 e 2 dell'Accordo che crea una associazione tra questo paese e la Comunità economica europea, rimane applicabile il protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficino di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea.
2. Per i prodotti elencati negli allegati 1 e 2 dell'Accordo, l'applicazione del protocollo di cui al paragrafo 1 è sospesa per la durata dell'Accordo e riprenderà effetto allorché quest'ultimo cesserà di essere in vigore. »

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Helmut SIGRIST

*Presidente della delegazione della
Comunità economica europea*

Rabat, 31 marzo 1969

Signor Presidente,

con la Sua lettera in data odierna Ella mi ha fatto la seguente comunicazione :

« Signor Presidente,

mi prego di comunicarLe che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea hanno fatto la seguente dichiarazione :

- « 1. Per i prodotti originari e in provenienza dal Marocco non elencati negli allegati 1 e 2 dell'Accordo che crea una associazione tra questo paese e la Comunità economica europea, rimane applicabile il protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficino di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea.

2. Per i prodotti elencati negli allegati 1 e 2 dell'Accordo, l'applicazione del protocollo di cui al paragrafo 1 è sospesa per la durata dell'Accordo e riprenderà effetto allorché quest'ultimo cesserà di essere in vigore. »

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione. »

Ho l'onore di accusare ricevuta di detta comunicazione.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Ben Salem GUESSOUS

*Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario*

*Presidente della delegazione
del Regno del Marocco*

Scambio di lettere relativo agli accordi commerciali bilaterali

Rabat, 31 marzo 1969

Signor Presidente,

mi prego di comunicarLe che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea hanno fatto la dichiarazione seguente :

1. Per i prodotti non elencati nell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e per la durata di quest'ultimo, i vantaggi commerciali accordati da ambo le parti sul piano bilaterale sono mantenuti alle condizioni previste negli accordi commerciali fatti salvi gli ulteriori adattamenti e miglioramenti di questi ultimi.
2. Tale dichiarazione non concerne il regime risultante dal protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno Stato membro, allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea. »

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi l'accordo del Suo governo sul primo punto di questa dichiarazione.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Helmut SIGRIST

*Presidente della delegazione della
Comunità economica europea*

Rabat, 31 marzo 1969

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha fatto la seguente comunicazione :

« Signor Presidente,

mi prego di comunicarLe che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea hanno fatto la seguente dichiarazione :

- « 1. Per i prodotti non elencati nell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e per la durata di quest'ultimo, i vantaggi commerciali accordati da ambo le parti sul piano bilaterale sono mantenuti alle condizioni previste negli accordi commerciali, fatti salvi gli ulteriori adattamenti e i miglioramenti di questi ultimi.
2. Tale dichiarazione non concerne il regime risultante dal protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare alla importazione in uno Stato membro, allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea. »

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi l'accordo del Suo governo sul primo punto di questa dichiarazione. »

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

Mi prego di accusare ricevuta della comunicazione e di confermarLe l'accordo del mio governo sul primo punto della dichiarazione.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f. to) Ben Salem GUESSOUS
*Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario
Presidente della delegazione
del Regno del Marocco*

**DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

**ai fini dell'associazione alla Comunità dei paesi indipendenti appartenenti alla zona
del franco**

**I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI
IN SEDE DI CONSIGLIO,**

risoluti a dare piena applicazione alla dichiarazione di intenzioni, da loro formulata all'atto della firma del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai fini dell'associazione alla stessa dei paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco, e in particolare al secondo e al terzo comma di detta dichiarazione,

costatano che l'Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco costituisce un importante passo nel senso suddetto pur non esauendo tutti gli effetti della dichiarazione stessa.

**Informazione sulla data d'entrata in vigore dell'Accordo che crea un'associazione tra
la Comunità economica europea e il Regno del Marocco**

Lo scambio degli strumenti di notifica del compimento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 31 marzo 1969 ha avuto luogo a Bruxelles il 1° agosto 1969. Pertanto l'Accordo, in conformità di quanto disposto dall'articolo 18, entra in vigore il 1° settembre 1969.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1463/69 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1969

relativo alle misure di salvaguardia previste dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in data 31 marzo 1969, è stato firmato a Rabat un Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ;

considerando che, per l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, le procedure da seguire sono fissate nello stesso trattato ;

considerando che per contro è necessario definire le modalità secondo cui saranno applicate le clausole di salvaguardia previste all'articolo 8 dell'Accordo ed all'articolo 2 dell'allegato 1 dell'Accordo stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La Commissione, su domanda di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere di applicare ai prodotti originari del Marocco le misure di salvaguardia che la Comunità si è riservata di adottare all'articolo 8, paragrafo 2, dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco — in appresso denominato Accordo — in particolare ritiro temporaneo, totale o parziale, delle concessioni tariffarie ed altre accordate dalla Comunità al Marocco.

Le misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Se alla Commissione è stata presentata una domanda di uno Stato membro, essa decide in merito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione nel termine di dieci giorni lavorativi dal giorno della comunicazione.

Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 2

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, la Commissione, onde consentire ad uno Stato membro di far fronte alle perturbazioni o alle difficoltà di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'Accordo, può autorizzare tale Stato membro a prendere misure di salvaguardia.

Queste misure, nonché la decisione della Commissione sono notificate a tutti gli Stati membri.

2. In caso d'urgenza, il o gli Stati membri interessati possono introdurre restrizioni quantitative all'importazione. Essi notificano immediatamente queste misure alla Commissione e agli altri Stati membri.

La Commissione decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa diviene immediatamente esecutiva.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, la decisione adottata dalla Commissione.

La decisione della Commissione è sospesa quando il Consiglio è adito dallo Stato membro che ha adottato misure conformemente al paragrafo 2. Questa sospensione prende termine trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito, qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

4. Per l'applicazione del presente articolo devono essere scelte, in ordine di priorità, le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.

5. Al più tardi tre mesi prima della fine del periodo transitorio il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e secondo la procedura di voto di cui all'articolo 111, paragrafo 3, del trattato, decide in merito alle modifiche da apportare al presente articolo, in funzione dell'instaurazione di una politica comune.

Articolo 3

Per i prodotti di cui all'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 2041/68 del Consiglio, del 10 dicembre 1968, relativo all'elaborazione di un elenco comune di liberalizzazione delle importazioni nella Comunità dai paesi terzi ⁽¹⁾, possono essere ripristinate restrizioni quantitative in base alle disposizioni del suddetto regolamento, escluso l'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Prima di decidere l'applicazione di misure di salvaguardia in base all'articolo 1, paragrafo 1, di autorizzare uno Stato membro ad adottare tali misure o di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, la Commissione procede a consultazioni.

2. Tali consultazioni si svolgono in seno ad un comitato consultivo composto da rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Questi comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi di informazione utili.

Articolo 5

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, costata se le importazioni nella Comunità di prodotti petroliferi raffinati in Marocco sotto il regime di cui all'allegato 1, articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, provocano difficoltà effettive sul mercato di uno o più Stati membri.

2. Allorché dette difficoltà sono state costatate e, comunque, allorché le importazioni nella Comunità di prodotti petroliferi raffinati in Marocco hanno raggiunto le centomila tonnellate nell'anno e se, in quest'ultimo caso, ne viene fatta richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide l'istituzione di dazi doganali applicabili a dette importazioni nella misura e per il periodo necessari per far fronte a questa situazione. I dazi doganali così istituiti non possono essere superiori a quelli applicabili ai paesi terzi per i medesimi prodotti.

3. Le misure prese dalla Commissione a norma del paragrafo 2 sono notificate a tutti gli Stati membri. Esse sono applicabili immediatamente.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di deferire al Consiglio la misura della Commissione entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio.

Esso può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura presa dalla Commissione.

4. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non sono applicabili ai prodotti di cui al presente articolo.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 non incidono sull'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 7

Il presente regolamento non contrasta l'applicazione integrale dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli; le disposizioni dell'articolo 2 non sono applicabili ai prodotti che ricadono sotto l'applicazione di detti regolamenti.

Articolo 8

La notifica della Comunità al consiglio di associazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, dell'Accordo è effettuata dalla Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 18. 12. 1968, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1464/69 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 1969
relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 8 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevede un regime speciale all'importazione di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune, originario del Marocco, ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa ; che l'instaurazione di tale regime presuppone l'adozione di norme d'applicazione,

Il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune, originario del Marocco, ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, accluso all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, è quello fissato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE ⁽²⁾, diminuito di 0,5 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Il regime previsto dal presente regolamento si applica a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e per la durata della sua applicazione.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 21. 6. 1969, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1465/69 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1969

relativo alle disposizioni particolari applicabili all'importazione nella Comunità delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 e originarie del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 3 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 31 marzo 1969, la Comunità deve adottare tutte le disposizioni necessarie affinché, fatta salva la riscossione di un elemento mobile determinato in conformità dell'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE ⁽²⁾, non sia percepito alcun elemento fisso all'importazione delle merci di cui a detto regolamento e originarie del Marocco, ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, accluso all'Accordo ;

considerando che, dal 1° luglio 1969, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/69 sostituiscono quelle del regolamento n. 160/66/CEE ; che tali disposizioni non apportano tuttavia nessuna modifica al sistema di protezione instaurato da quest'ultimo regolamento per le merci inportate nella Comunità dai paesi terzi ; che in particolare all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE corrispondono gli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1059/69 ; che la fissazione delle

disposizioni particolari applicabili alle merci originarie del Marocco con riferimento alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/69 è pertanto compatibile con l'articolo 3 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'importazione nella Comunità delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 e originarie del Marocco ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, accluso all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco :

- a) non viene riscosso l'elemento fisso,
- b) viene riscosso l'elemento mobile determinato in conformità delle disposizioni di detto regolamento.

Articolo 2

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e per la durata della sua applicazione.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 195 del 27. 10. 1966, pag. 3361/66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1466/69 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1969

relativo alle importazioni dal Marocco di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che gli articoli 5 e 6 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevedono un regime speciale all'importazione di olio d'oliva della sottovoce tariffaria 15.07 A della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Marocco e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità ; che l'attuazione del suddetto regime richiede l'adozione di norme d'applicazione ;

considerando che tale regime speciale, per quanto riguarda l'olio d'oliva della sottovoce tariffaria 15.07 A II, è subordinato all'osservanza di un prezzo minimo d'offerta ; che, per la determinazione dei prezzi d'offerta in vista del loro raffronto con il prezzo minimo, è opportuno prevedere norme analoghe a quelle adottate per la determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 ⁽³⁾ ;

considerando che, qualora il prezzo d'offerta più favorevole per l'olio d'oliva della sottovoce tariffaria 15.07 A II sia inferiore al prezzo minimo d'offerta, il periodo durante il quale viene riscosso il prelievo applicabile ai paesi terzi, diminuito dell'ammontare forfettario di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato 1 dell'Accordo, deve essere sufficientemente lungo per impedire ogni importazione a prezzi che potrebbero perturbare il mercato della Comunità ; che a tale scopo, è opportuno prevedere l'esito da dare alle domande di fissazione anticipata in corso d'esame all'atto dell'entrata in applicazione del prelievo di cui sopra, in conformità dell'articolo 1, secondo

comma, del regolamento (CEE) n. 19/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva ⁽⁴⁾ ;

considerando tuttavia che, nel caso in cui il prelievo in vigore sia inferiore a 5 unità di conto, è sufficiente, per evitare perturbazioni del mercato della Comunità, che il prezzo d'offerta che il Marocco deve osservare sia almeno uguale al prezzo cif maggiorato dell'importo di tale prelievo ; che in tal caso è pertanto opportuno considerare il prezzo d'offerta conforme al prezzo minimo d'offerta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Marocco e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, è il prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che i prezzi d'offerta dell'oliva del Marocco destinato alla Comunità siano almeno pari, tenuto conto delle differenze di qualità, al prezzo cif dell'olio d'oliva, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, maggiorato del valore della riduzione di cui al paragrafo 1.

3. Tuttavia, i prezzi d'offerta dell'olio d'oliva di cui al paragrafo 1 possono essere inferiori di un importo non superiore ad una unità di conto per 100 chilogrammi, al prezzo d'offerta minimo di cui allo stesso paragrafo 2, purché :

- il ribasso dei prezzi d'offerta dell'olio d'oliva del Marocco non sia superiore al ribasso del corso rilevato sul mercato mondiale ;
- le offerte di olio d'oliva del Marocco non siano all'origine dei ribassi dei corsi che si manifestano sul mercato mondiale.

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 21. 6. 1969, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽³⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1

⁽⁴⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 2.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, l'ammontare del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva di cui al paragrafo 1 è ridotto di un importo forfettario pari a 0,5 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

I prezzi d'offerta di cui all'articolo 1, paragrafo 2, costatati per l'olio d'oliva di cui allo stesso articolo, sono calcolati per il luogo di transito di frontiera della Comunità fissato in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE.

Essi sono determinati in base alle offerte che corrispondono a reali possibilità d'acquisto per quantità rappresentative del mercato, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del regolamento suddetto.

Queste offerte sono adeguate in funzione delle eventuali differenze rispetto alla denominazione o alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo cif.

Articolo 3

1. Quando il prezzo d'offerta più favorevole risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 è inferiore al prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, il prelievo applicabile è quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, diminuito dell'importo forfettario di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Tale prelievo è applicato per un periodo di due mesi.

2. Quando il prelievo all'importazione calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE è inferiore a 5 unità di conto per 100 chilogrammi, le disposizioni del paragrafo 1 sono applicate solo nel caso in cui, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, il prezzo d'offerta più favorevole sia inferiore al prezzo cif, maggiorato del prelievo di cui sopra.

3. Le domande di fissazione anticipata in corso d'esame, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 19/69 del Consiglio, all'atto dell'entrata in applicazione

del prelievo di cui al paragrafo 1 sono respinte insieme con le domande dei relativi titoli d'importazione.

Articolo 4

1. Quando è applicato l'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione informa immediatamente il Regno del Marocco in vista di una eventuale consultazione in sede di consiglio di associazione.

2. In base al risultato della consultazione, la Commissione può porre termine all'applicazione del prelievo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente all'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE, al momento dell'importazione nella Comunità di olio d'oliva sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, non è percepito l'elemento fisso di detto prelievo.

Articolo 6

Gli importi dei prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 5 sono fissati dalla Commissione.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle concernenti la determinazione dei prezzi d'offerta, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 8

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e per la durata della sua applicazione.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1467/69 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 1969
relativo alle importazioni degli agrumi originari del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 4 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevede un regime che comporta una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari del Marocco ; che durante il periodo d'applicazione dei prezzi di riferimento questa riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che l'attuazione di tale regime esige l'adozione di modalità d'applicazione ;

considerando che il regime previsto deve inserirsi nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ; che occorre pertanto tener conto delle disposizioni del regolamento n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, e di quelle adottate in applicazione di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regime preferenziale previsto dall'articolo 4 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco in appresso denominato Accordo per i seguenti prodotti originari del Marocco :

ex 08.02 A: Arance fresche

ex 08.02 B: Mandarini e mandarini satsuma (o satsuma) freschi ; clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi, freschi

ex 08.02 C: Limoni freschi.

1. Affinché siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato 1 dell'Accordo, è necessario che i corsi rilevati nella fase del commercio all'ingrosso sui mercati rappresentativi della Comunità, moltiplicati per i coefficienti di adeguamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali — coefficienti, spese e tasse previsti per il calcolo del prezzo d'entrata di cui al regolamento n. 23 — restino, per un prodotto determinato equiparato alla categoria di qualità I qualora i corsi costatati non riguardino questa categoria, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3.

2. Per la deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 1, se i prezzi comunicati dagli Stati membri alla Commissione comprendono l'incidenza di tasse diverse dai dazi doganali, l'ammontare da dedurre sarà calcolato dalla Commissione in modo da evitare gli eventuali inconvenienti derivanti dall'incidenza di queste tasse sui prezzi d'entrata, secondo le origine. In questo caso nel calcolo sarà presa in considerazione una incidenza media corrispondente alla media aritmetica tra l'incidenza minima e l'incidenza massima.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono determinate, se del caso, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23.

3. Sono rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati della Comunità presi in considerazione per la rilevazione dei corsi sulla base dei quali è calcolato il prezzo di entrata di cui al regolamento n. 23.

Articolo 3

Il prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è uguale al prezzo di riferimento in vigore nel periodo considerato, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su detto prezzo e di un importo forfettario fissato a 1,2 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 4

Nel caso in cui, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per uno dei prodotti elencati all'articolo 1, i corsi di cui al-

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 21. 6. 1969, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

l'articolo 2, paragrafo 1, moltiplicati per i coefficienti di adeguamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, per tre giorni consecutivi di mercato, inferiori al prezzo di cui all'articolo 3, al prodotto in questione è applicato il dazio della tariffa doganale comune in vigore alla data dell'importazione.

Tale regime resta in vigore fino al momento in cui, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, i corsi di cui sopra rimangono, per tre giorni consecutivi di mercato, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La Commissione segue regolarmente, sulla base dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità e comunicati dagli Stati membri, l'evoluzione dei prezzi e procede alle rilevazioni di cui all'articolo 4.

Le misure necessarie sono adottate secondo la procedura prevista dal regolamento n. 23 per l'applicazione delle tasse di compensazione agli ortofrutticoli.

Articolo 6

Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 23.

Articolo 7

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e per la durata della sua applicazione.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS
